



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **26/03/2015** - delibera n. **31**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELLA L. 190 DEL 23/12/2014.

L'anno (2015), il mese di **MARZO**, il giorno **VENTISEI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	A	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	P
FORMICA DOMENICO	P	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	A	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
DAVIDE CECCARONI
VITTORIO VALLETTA

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3 della Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008) ai commi 27 e seguenti stabilisce in capo alle amministrazioni pubbliche il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e dispone che il mantenimento delle attuali o l'assunzione delle nuove, sia autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui sopra;

- la normativa suddetta prevedeva un termine di 36 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della stessa, per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate, termine prorogato al 31/12/2014 dall'art 1 c. 569 della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.e.i. ;

- la prima ricognizione delle società partecipate, ai sensi della normativa suddetta è stata approvata dal Comune di Cesena con delibera n. 228 del 19/1/2008;

- con propria delibera n. 67 del 31/7/2014 il Consiglio Comunale prendeva atto della ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 34 c. 20 e successivi del DL 179 del 18/10/2012 convertito nella Legge 221 del 17/12/2012 e dava mandato al Segretario Generale, Dirigente del Servizio Partecipate, nonché ai Dirigenti coinvolti per materia, di effettuare la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Cesena, anche alla luce del piano di razionalizzazione di cui all'art. 23 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, conv. con Legge n.89 del 23 giugno 2014, nell'ottica di una razionalizzazione complessiva delle partecipazioni detenute dall'ente, al fine della valutazione sulla dismissione di quelle ritenute non più strategiche;

- con proprie deliberazioni consiliari n. 77 del 25/09/2014 e n 102 del 27/11/2014 si è stabilito di dismettere le partecipazioni nelle seguenti società, ritenute non più strategiche per l'ente:

- Terme Sant'Agnese Spa;
- Banca Popolare Etica S.c.p.a.;
- C.I.L.S Cooperativa Sociale per l'Inserimento lavorativo e Sociale ONLUS;
- ALIMOS Alimenta la salute Soc. Coop. Agricola;
- Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Con. a r.l.;
- Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire Soc. Cons. a r.l. in breve Nuova Quasco;
- Keisna Srl;
- per la dismissione di Terme S. Agnese Spa e Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Con. a r.l. ci si è avvalsi della previsione normativa di cui al comma 569 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e che entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato, mentre per le altre società è stato esercitato il diritto di recesso;

RILEVATO che il portafoglio delle partecipazioni detenute dal Comune di Cesena comprende le seguenti società:

- A.T.R. Soc. cons. a r.l.;
- Cesena Fiera S.p.a.;
- Energie per la città' s.p.a.;
- FACE Spa;
- Filiera ortofrutticola romagnola Soc.Cons.p.A.;
- HERA Spa;
- Lepida S.p.A.;
- Novello S.p.a - Società di trasformazione urbana;
- Pieve 6 S.p.a. Società di trasformazione urbana;

- ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A.
- SER.IN.AR - Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.
- Start Romagna S.p.A.
- TECHNE Soc.Cons.a r.l.
- Unica reti S.p.a
- Valore città S.r.l

oltre a SAPRO Spa per la quale è in corso una procedura fallimentare;

CONSIDERATO che:

- il comma 611 della legge di stabilità 2015 - L. n. 190 del 23/12/2014 prevede che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- il successivo comma 612 della Legge di stabilità 2015 succitata dispone la definizione ed approvazione, da parte del Sindaco, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da inoltrare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

RICHIAMATO l'art. 5 dello statuto comunale il quale prevede, fra l'altro, che il Comune, nell'ambito delle sue funzioni promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone, favorisce il determinarsi di condizioni di pari opportunità nel lavoro, opera per la salvaguardia della salute, promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura, favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione;

VISTE le schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, condivise con i dirigenti competenti per materia, che indicano, per ciascuna società: capitale sociale, quota di partecipazione in valore assoluto e percentuale, partecipazioni in altre società, numero attuale dei dipendenti e numero degli amministratori, compagine societaria, scopo sociale, convenzioni in essere, risultati di bilancio degli ultimi tre anni, vincoli e modalità per una potenziale dismissione, totale o parziale, e conclusioni istruttorie;

RITENUTO di approvare la ricognizione complessiva delle società partecipate come risultante dalle schede allegate alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conseguentemente di:

1. confermare, per le ragioni specificate nelle singole schede, che qui si intendono richiamate, la partecipazione nelle società di seguito elencate, strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche con riferimento all'art. 5 dello Statuto Comunale sopra richiamato:

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A	Società patrimoniale a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", sinergico con le "Nuove Fonti Locali" (che la Società ha in gestione dal 1 gennaio 2009). Tale complesso acquedottistico trae origine dalla
---	--

	<p>derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), ai gestori del servizio idrico integrato SII, i quali provvedono alla successiva distribuzione all'utente finale.</p> <p>Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.</p>
UNICA RETI S.p.a,	<p>Società patrimoniale delle reti interamente pubblica, istituita per l'amministrazione della proprietà degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione) alla quale gli enti soci, nel quadro del relativo assetto regolamentare, hanno attribuito il ruolo di stazione appaltante per le gare del gas.</p>
ENERGIE PER LA CITTA' spa	<p>Società strumentale dell'ente locale, partecipata interamente dal Comune di Cesena, cui l'ente ha affidato servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare nonché investimenti, servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico.</p>
LEPIDA S.p.A	<p>Società strumentale partecipata dalla Regione Emilia Romagna (98,84%) e da enti pubblici della Regione, che gestisce la rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni, la trasmissione dati e servizi su larga banda; il Comune di Cesena ha aderito alla rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna LEPIDA e ha conferito alla società la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazioni del Comune di Cesena. Gli enti soci esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento.</p>
HERA Spa,	<p>Società di SPL quotata in borsa, che gestisce servizi pubblici locali (distribuzione di gas e acqua, gestione rifiuti, ecc..) per la quale il Consiglio Comunale con delibera n. 104 dell'11/12/2014 ha approvato il "Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" fra i soci pubblici di Hera, con validità fino al 30/6/2015, al fine di determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, attraverso il Comitato del Sindacato, nonché disciplinare le modalità di circolazione delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco e ha altresì approvato il contratto di sindacato di voto di secondo livello dell'area Romagna per determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto materie diverse rispetto a quelle già oggetto di sindacato di voto</p>

START Spa	Società di SPL cui è affidato, dall'agenzia per la mobilità, il servizio di trasporto pubblico locale come da L.R. 30/1998 e s.m.ei. La società è stata costituita attraverso la fusione delle tre società del TPL dei bacini di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc. Cons.p.a.	Società di interesse generale, interamente pubblica, per la gestione del mercato agro alimentare con funzioni di mercato della produzione, di redistribuzione all'ingrosso, mercato terminale o di consumo dei prodotti ortofrutticoli e assimilati.
CESENA FIERA SPA	Società di interesse generale che gestisce il complesso fieristico di proprietà del Comune di Cesena, e che ha ad oggetto l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne, esposizioni, convegni ed iniziative culturali, per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche.
SERINAR SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	Società di interesse generale che opera per la promozione e realizzazione di servizi integrati d'area per lo sviluppo dell'insediamento universitario.
ATR	Società di SPL che svolge temporaneamente le funzioni di agenzia della mobilità ex L.R. 10/2008 in attesa della costituzione dell'agenzia unica per l'ambito Romagna.
TECHNE' Società consortile a r.l.	Società di interesse generale che opera nell'ambito della formazione professionale e dei servizi connessi alle attività formative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

PRECISANDO che:

- in relazione a Energie per la Città sarà valutato con apposito successivo atto l'opportunità di ampliare la compagine societaria all'Unione dei Comuni della Valle Savio;
- in relazione alla società Hera Spa alla scadenza del Patto di Sindacato e di Blocco, prevista per il 30 giugno 2015, sarà rivalutata l'adesione dell'ente al nuovo Patto fra enti pubblici e il mantenimento della quota di partecipazione;
- in relazione a Cesena Fiera Spa è allo studio una ipotesi di percorso per una nuova concessione del quartiere fieristico, che consenta alla società di attuare gli investimenti necessari per l'adeguamento dello stesso; sarà inoltre valutata, unitamente agli altri enti soci, l'opportunità di riduzione del numero dei Consiglieri; eventuali modifiche allo statuto e alla concessione in essere saranno oggetto di appositi specifici atti;
- in relazione a Technè sarà avviato uno studio volto a definire le migliori strategie per lo sviluppo dell'attività in ragione delle attività formative radicate sul territorio;
- in relazione a Serinar nel confronto con i soci si dovrà valutare l'opportunità di operare in una prospettiva di Area Vasta Romagna;
- eventuali operazioni tese a garantire un'ulteriore razionalizzazione del portafoglio societario dovranno essere precedute da appositi studi, condivisi con gli altri enti soci, al fine di ponderare vantaggi e svantaggi, tenuto anche conto degli ambiti territoriali diversi in cui le società operano;

2. avviare l'iter per la dismissione delle seguenti società per le ragioni specificate nella relativa scheda, che qui si intendono richiamate:

- **FA.CE.** Spa partecipata con una quota dell'11,86%, ritenendo non indispensabile la partecipazione del Comune alla società in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, anche in considerazione all'attuale distribuzione delle farmacie sul territorio comunale;
- **VALORE CITTA'** Srl, società interamente partecipata dal Comune di Cesena, senza dipendenti, ritenendo la stessa non più idonea a perseguire il fine per cui era stata costituita, in considerazione dell'attuale situazione macroeconomica e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, delle modifiche al

quadro normativo in materia di contabilità, nonché del mutato regime fiscale delle operazioni di cartolarizzazione; si ritiene pertanto necessario procedere alla sua liquidazione previa attenta valutazione dei risvolti fiscali e dell'impatto finanziario sul bilancio dell'ente;

- **STU PIEVE 6 SPA** partecipata con una quota del 4,92%, senza dipendenti, ritenendo la stessa non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente in quanto con Delibera di Consiglio n. 7 del 6/2/2014, l'Amministrazione ha adottato una Variante Urbanistica attraverso la quale è stata modificata la destinazione urbanistica delle aree di Trasformazione Residenziali e Produttive, previste nel PRG 2000, che non avevano ancora sottoscritto la convenzione, pur avendo escluso dalla "sospensione di salvaguardia" quelle aree oggetto di Accordi già stipulati o in corso di stipulazione, fra cui anche l'area P.I.P. del comparto C11 fase 2 di Pievesestina, ad oggi non sono stati condivisi con la società i contenuti dell'accordo;
- **STU NOVELLO SPA** partecipata al 100% dal Comune di Cesena, senza dipendenti, in quanto si ritiene di procedere alla realizzazione del comparto 1 del PRU Novello, attraverso la costituzione di un Fondo Immobiliare chiuso avvalendosi delle previsioni di cui al DPCM 16/7/2009 e art. 11 DL 112/2008 convertito nella L. 122/2008 "Piano Casa"; per la definizione delle modalità relative allo scioglimento e la liquidazione della società si dovrà tener conto dell'iter relativo alla costituzione del Fondo succitato;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267-2000;

Esaminata in 1^ Commissione consiliare il 16.3.2015 come da copia del verbale in atti;

Su conforme proposta del Settore Servizi in Staff al Segretario Generale;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267-2000 di seguito riportati;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile in atti depositato;

Udita la discussione, di cui copia in atti;

Atteso che il Vice Sindaco Battistini illustra la rettifica all'errore materiale nella scheda allegata relativa a Hera S.p.a., in cui il valore nominale è pari a €. 23.260.003,00 anziché come erroneamente indicato 41.248.714,00 e il valore percentuale della partecipazione è pari a 1,5616% anziché come erroneamente indicato 5,24%, così come da verbale di trascrizione surrichiamato;

Nel corso della discussione entrano i consiglieri Rosso e Guiduzzi per cui risultano 24 presenti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 24 votanti: 15

- astenuti 9 (Valletta/Cesena Siamo Noi – Capponcini, Iacovella, Rosso, Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena – Casali, Formica, Spinelli, Zoffoli/ Libera Cesena)

- favorevoli: 15 (PD)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall'Ente risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale della stessa;
2. **DI AUTORIZZARE** conseguentemente, per le motivazione in premessa riportate e specificate nelle singole schede, che qui si intendono integralmente richiamate;
 - A) Il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Cesena nelle sotto riportate società sussistendo i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della legge 244/2007:
 - A.t.r Srl Consortile
 - Cesena Fiera S.p.a;
 - Energie per la città' s.p.a.;
 - Filiera ortofrutticola romagnola Soc.Cons.p.A.;
 - HERA Spa;

- Lepida S.p.A;
- ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A.;
- SER.IN.AR - Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.;
- Start Romagna S.p.A.;
- Technè Soc Consortile a r.l.
- Unica reti S.p.a;

precisando che,

- in relazione a Energie per la Città sarà valutato con apposito successivo atto l'opportunità di ampliare la compagine societaria all'Unione dei Comuni della Valle Savio;
- in relazione alla società Hera Spa alla scadenza del Patto di Sindacato e di Blocco, prevista per il 30 giugno 2015, sarà rivalutata l'adesione dell'ente al nuovo Patto fra enti pubblici e il mantenimento della quota di partecipazione;
- in relazione a Cesena Fiera Spa è allo studio una ipotesi di percorso per una nuova concessione del quartiere fieristico, che consenta alla società di attuare gli investimenti necessari per l'adeguamento dello stesso; sarà inoltre valutata, unitamente agli altri enti soci, l'opportunità di riduzione del numero dei Consiglieri; eventuali modifiche allo statuto e alla concessione in essere saranno oggetto di appositi specifici atti;
- in relazione a Technè sarà avviato uno studio volto a definire le migliori strategie per lo sviluppo dell'attività in ragione delle attività formative radicate sul territorio;
- in relazione a Serinar nel confronto con i soci si dovrà valutare l'opportunità di operare in una prospettiva di Area Vasta Romagna;
- un'ulteriore razionalizzazione del portafoglio societario potrà essere attuata solo previa definizione e condivisione delle strategie e degli assetti societari con gli altri enti soci delle società partecipate;

B) l'avvio dell'iter per la dismissione delle seguenti società per le ragioni specificate nella relativa scheda, che qui si intendono richiamate:

- **FA.CE.** Spa partecipata con una quota dell'11,86%, ritenendo non indispensabile la partecipazione del Comune alla società in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, anche in considerazione all'attuale distribuzione delle farmacie sul territorio comunale;
- **VALORE CITTA'** Srl, società interamente partecipata dal Comune di Cesena, senza dipendenti, ritenendo la stessa non più idonea a perseguire il fine per cui era stata costituita, in considerazione dell'attuale situazione macroeconomica e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, delle modifiche al quadro normativo in materia di contabilità, nonché del mutato regime fiscale delle operazioni di cartolarizzazione; si ritiene pertanto necessario procedere alla sua liquidazione previa attenta valutazione dei risvolti fiscali e dell'impatto finanziario sul bilancio dell'ente;
- **STU PIEVE 6 SPA** partecipata con una quota del 4,92%, senza dipendenti, ritenendo la stessa non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente in quanto con Delibera di Consiglio n. 7 del 6/2/2014, l'Amministrazione ha adottato una Variante Urbanistica attraverso la quale è stata modificata la destinazione urbanistica delle aree di Trasformazione Residenziali e Produttive, previste nel PRG 2000, che non avevano ancora sottoscritto la convenzione, pur avendo escluso dalla "sospensione di salvaguardia" quelle aree oggetto di Accordi già stipulati o in corso di stipulazione, fra cui anche l'area P.I.P. del comparto C11 fase 2 di Pievesestina, ad oggi non sono stati condivisi con la società i contenuti dell'accordo;
- **STU NOVELLO SPA** partecipata al 100% dal Comune di Cesena, senza dipendenti, in quanto si ritiene di procedere alla realizzazione del comparto 1 del PRU Novello, attraverso la costituzione di un Fondo Immobiliare chiuso avvalendosi delle previsioni di cui al DPCM 16/7/2009 e art. 11 DL 112/2008 convertito nella L. 122/2008 "Piano Casa"; per la definizione delle modalità relative allo

scioglimento e la liquidazione della società si dovrà tener conto dell'iter relativo alla costituzione del Fondo succitato ;

3. **DI INCARICARE**, per le motivazioni riportate in premessa i Dirigenti dei Settori: Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e Servizi Amministrativi e Patrimonio, anche con l'eventuale supporto di esperti, all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione all'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza e alla Corte dei Conti;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L 190 del 23/12/2014 il Sindaco approverà entro il 31/3/2015, sulla base di quanto stabilito con il presente atto, un piano di razionalizzazione, che sarà inviato alla Corte dei Conti come previsto dalla normativa succitata;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 24 votanti: 15

- astenuti 9 (Valletta/Cesena Siamo Noi – Capponcini, Iacovella, Rosso, Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena – Casali, Formica, Spinelli, Zoffoli/ Libera Cesena)

- favorevoli: 15 (PD)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIMONE ZIGNANI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 31 MARZO 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 31/3/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 26/03/2015.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 31/3/2015

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi

START ROMAGNA S.P.A.

Capitale sociale	€ 29.000.000
Valore nominale della partecipazione	€ 4.521.100
Valore percentuale della partecipazione	15,59%
	METE Spa 58,00% TEAM Soc,. Cons. a r.l. 74,16% A.T.G.Spa 80,00% CONSORZIO MOVINCOMS.c.r.l. 0,10%
Addetti al 30/9/2014	982
Amministratori	5

COMPAGINE SOCIETARIA

COMUNE DI CESENA	15,59%
RAVENNA HOLDING SPA	22,57%
RIMINI HOLDING S.P.A.	21,98%
LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A.	17,06%
TPER S.P.A.	13,79%
PROVINCIA DI RIMINI	2,49%
PROVINCIA DI RAVENNA	1,76%
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	1,69%
COMUNE DI RICCIONE	0,62%
COMUNE DI CATTOLICA	0,23%
COMUNE DI LUGO	0,21%
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	0,14%
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	0,14%
COMUNE DI CESENATICO	0,14%
COMUNE DI ALFONSINE	0,12%
COMUNE DI BAGNACAVALLO	0,09%
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	0,09%
COMUNE DI FORLIMPOPOLI	0,08%
COMUNE DI RUSSI	0,07%
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	0,07%
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	0,07%
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	0,06%
COMUNE DI MELDOLA	0,06%
COMUNE DI MERCATO SARACENO	0,06%
COMUNE DI BERTINORO	0,06%
COMUNE DI S.MAURO PASCOLI	0,05%
COMUNE DI SANTA SOFIA	0,05%
COMUNE DI PREDAPPIO	0,05%
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARI	0,04%
COMUNE DI FUSIGNANO	0,04%

COMUNE DI GATTEO	0,04%
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	0,04%
COMUNE DI CORIANO	0,03%
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	0,03%
COMUNE DI CASTROCARO TERME	0,03%
COMUNE DI GAMBETTOLA	0,03%
COMUNE DI COTIGNOLA	0,03%
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	0,02%
COMUNE DI SARSINA	0,02%
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA	0,02%
COMUNE DI LONGIANO	0,02%
COMUNE DI GALEATA	0,02%
COMUNE DI BRISIGHELLA	0,02%
COMUNE DI CONSELICE	0,02%
COMUNE DI RONCOFREDDO	0,01%
COMUNE DI SALUDECIO	0,01%
COMUNE DI SAN CLEMENTE	0,01%
COMUNE DI VERGHERETO	0,01%
COMUNE DI MONTECOLOMBO	0,01%
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	0,01%
COMUNE DI MONDAINO	0,01%
COMUNE DI RIOLO TERME	0,01%
COMUNE DI BORGHI	0,01%
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	0,01%
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	0,01%
COMUNE DI DOVADOLA	0,01%
COMUNE DI VERUCCHIO	0,01%
COMUNE DI MONTESCUDO	< 0,005%
COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	< 0,005%
COMUNE DI PREMILCUORE	< 0,005%
COMUNE DI GEMMANO	< 0,005%
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	< 0,005%
COMUNE DI GABICCE MARE	< 0,005%
COMUNE DI TAVOLETO	< 0,005%
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	< 0,005%
UNIONE COMUNI VALLE DEL MARECCHIA	< 0,005%
COMUNE DI MODIGLIANA	< 0,005%
COMUNE DI MONTIANO	< 0,005%

CENNI

La L.R. n. 10/2008 promuove, all'art. 24, l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

La società Start Romagna risulta dal processo di fusione per incorporazione delle società ATM di Ravenna, AVM di Forlì-Cesena e di TRAM SERVIZI di Rimini, quale atto conclusivo del riordino della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l'aggregazione delle aziende pubbliche di TPL.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22/7/2010 si è concluso il percorso aggregativo, è stato approvato lo Statuto della società e l'adesione alla stessa.

Successivamente i soci hanno avviato una trattativa con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare l'acquisizione, da parte di Start Romagna, del ramo di azienda che gestisce la linea di Tpl Rimini – Valmarecchia di proprietà della società TPER, controllata dalla stessa Regione Emilia Romagna, con l'obiettivo di unificare le gestioni in mano pubblica nel bacino di Rimini; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/10/2012 è stato approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di TPER nella compagine societaria.

Nella medesima delibera si è stabilito che il percorso che il Comune di Cesena vuole attivare e di cui si vuole fare promotore con gli altri enti locali soci di START e di ATR è quello diretto a raggiungere i seguenti obiettivi:

- i) compimento del processo di privatizzazione di START Romagna SpA, al fine di individuare un partner imprenditoriale in grado di efficientare ulteriormente il processo produttivo dell'azienda e di rendere disponibili risorse per gli investimenti necessari a ridurre l'età media degli autobus.
- ii) superamento del doppio ruolo degli Enti Locali che ora si trovano nella situazione di partecipare contemporaneamente a due organismi gestionali in contrapposizione tra loro (tale conflitto di interessi si esplica in modo evidente nella fase di negoziazione del contratto di servizio tra ATR e START);
- iii) individuazione di un socio privato, in una fase successiva, per valutare altre alternative di PPP (Partenariato Pubblico Privato, come la gara a doppio oggetto), dirette a favorire una ampia privatizzazione

SCOPO SOCIALE

Sono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;
- b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;

- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;
- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;
- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- l) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- m) la attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- n) produzione, distribuzione, vendita ed utilizza di energia da qualsiasi fonte prodotta.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	-298.860,00	-1.941.900,00	-2.411.837,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-903.717,00	-3.565.692,00	-5.356.651,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	7.367.412,00	6.586.244,00	7.086.879,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	-0,12	-0,54	-0,76

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce il trasporto pubblico locale, servizio pubblico locale a rilevanza economica, i servizi affidati alla società rientrano fra i compiti istituzionali dell'ente.

Si ritiene strategica la partecipazione dell'ente in relazione all'attuale fase transitoria di proroga dell'affidamento del servizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dello stesso, seppure attraverso risorse economiche limitate, in attesa dell'espletamento della gara unica per i tre bacini dell'area Romagna Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito della quale si rivaluterà il mantenimento della partecipazione.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

L'art. 10 dello Statuto regola il trasferimento delle azioni, l'art. 12 regola il recesso

HERA S.P.A.

Capitale sociale	€ 1.489.538.745,00
Valore nominale della partecipazione	€ 23.260.003,00
Valore percentuale della partecipazione	1,5616%
Partecipazioni in altre società	Diverse (vedi certificato allegato)
Numero Dipendenti al 31/03/2014	4295
Amministratori	14

COMPAGINE SOCIETARIA

Vedi visura CCIAA allegata

CENNI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.185 del 2.2.2002, è stata approvata l'operazione d'integrazione societaria tra le società del Perimetro Romagnolo e di quotazione in borsa della società Hera S.p.A., società risultante dal processo d'integrazione.

La società, costituita nel 2002 dalla fusione di 11 aziende operanti nel settore della pubblica utilità emiliano-romagnola, dal 26 giugno 2003 è quotata in borsa.

Oggi HERA Spa è una delle principali società multiutility in Italia. La strategia di espansione territoriale di Hera, attraverso il consolidamento di aziende multiutility nelle aree limitrofe al territorio di riferimento, ha condotto il Gruppo a coprire il 70% dei clienti in Emilia- Romagna, a conseguire una presenza nella regione delle Marche e, dal 2012, nella parte nord est dell'Italia, accrescendo in questo modo le proprie opportunità di consolidamento del settore; con l'operazione Acegas Aps, l'area di riferimento si è ampliata nelle contigue regioni del Veneto e del Friuli.

Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 l'azione di consolidamento di Hera ha portato a due ulteriori operazioni di espansione territoriale, permettendo di accrescere la presenza del Gruppo nelle province di Gorizia e Udine.

Per il Comune di Cesena Hera Spa, direttamente e tramite le proprie controllate, gestisce i seguenti servizi

- Servizio idrico integrato
- Raccolta e smaltimento rifiuti
- Gas
- Teleriscaldamento
- Illuminazione pubblica

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/ calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere".

La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori: (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione; (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi; (iii) impianti di illuminazione pubblica; (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa; (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici); (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale; (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio; (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati; (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse; (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche; (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto

terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;

(xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;

(xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;

(xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modificano la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	143.647.034,00	116.170.906,00	87.816.607,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-2.140.889.469,00	-1.781.386.600,00	256.370.885,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	339.493.696,00	341.110.176,00	319.922.991,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	-6,31	-5,22	0,80

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica e i servizi affidati (direttamente o tramite agenzia) rientrano nei compiti istituzionali dell'ente.

Il vigente statuto della Società, all'art. 7 prevede che il capitale della società deve essere in misura almeno pari al 51% dello stesso, di Comuni, Province, o di altri Enti o Autorità Pubbliche.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 dell' 11/12/2014 il Comune di Cesena ha deliberato:

- l'adesione al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti in modo che i soci pubblici mantengano una partecipazione complessiva al capitale sociale della società non inferiore al 51%; il suddetto Contratto di Sindacato sottoscritto in data 23 dicembre 2014, e scade il 30 giugno 2014;
- l'adesione al "Contratto di Sindacato dell'area Territoriale Romagna", che disciplina le modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di HERA aventi ad oggetto materie diverse rispetto a quelle già oggetto di sindacato di voto in forza del Contratto di Sindacato anch'esso avente scadenza 30/6/2014

I soci pubblici aderenti al contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari stanno valutando l'opportunità di ridurre la partecipazione pubblica in Hera Spa al 38,5%, pur mantenendo il controllo della stessa, in ragione dell'importanza del servizio erogato ai cittadini e degli investimenti necessari a garantire la qualità del servizio sul territorio

L'opportunità di mantenere in tutto o in parte la partecipazione dell'ente nella società potrà essere pertanto riconsiderata alla scadenza dei contratti succitati, stipulati con gli altri soci pubblici.

Proprietà

COMUNE DI SAN PIETRO IN
CASALE

azioni in comproprietà anche con i comuni di misano adriatico; san giovanni in marignano; gemmano, mondaino, monte colombo, montefiore, conca, montegrifolfo, montescudo, morciano di r., saludecio, san clemente.

Quota composta da: 2.546.976 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.546.976,00 Euro .

Codice fiscale: 80062730371

Tipo di diritto: proprietà

4 Partecipazioni in altre società

Società partecipate						
Denominazione C. Fiscale	Di inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto	
AIMAG S.P.A. 00664670361	26/07/2010	16.894.420	16.894.420,00	21,65 %	proprietà	
ACEGASAPSAMGA S.P.A. 00930530324	14/06/2013	55.170.024	284.677.323,8 4	100 %	proprietà	
CIKOTHEN - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 01363680891	14/06/2007	-	29.195,73	46,1 %	proprietà	
MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA "MEDEA S.P.A." 01620680924	15/07/1998	4.500.000	4.500.000,00	100 %	proprietà	
CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO - CESENA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 01762940409	06/12/2012	1.000	1.000,00	0,66 %	proprietà	
MARCHE MULTISERVIZI SPA 02059030417	14/10/2002	6.016.722	6.016.722,00	44,62 %	proprietà	
HERA TRADING S.R.L. 02060500390	30/05/2001	-	22.600.000,00	100 %	proprietà	
HERA LUCE S.R.L. 02074861200	10/04/2000	-	1.000.000,00	100 %	proprietà	
TORRICELLI S.R.L. 02079900409	05/11/2002	-	21.513,70	1,65 %	proprietà	
ACANTHO S.P.A. 02081881209	17/05/2000	18.235.938	18.235.938,00	77,36 %	proprietà	
TAMARETE ENERGIA S.R.L. 02154200691	16/12/2008	-	1.440.000,00	40 %	proprietà	
HERAMBIENTE S.P.A. 02175430392	12/10/2004	203.361.000	203.361.000,0 0	75 %	proprietà	
UNIFLOTTE S.R.L. 02216751202	23/10/2001	-	2.186.551,00	97 %	proprietà	
HERA COMM S.R.L. 02221101203	20/11/2001	-	53.536.987,42	100 %	proprietà	
SERVICE IMOLA SRL 02283231203	19/05/2003	-	4.000,00	40 %	proprietà	
HERA ENERGIE RINNOVABILI S.P.A. 02555921200	27/04/2005	1.832.000	1.832.000,00	100 %	proprietà	
PROG.ESTE. S.P.A. 03085850364	25/09/2006	6.400	6.400,00	0,05 %	proprietà	
SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA S.R.L. 03186411207	16/02/2012	-	9.500,00	95 %	proprietà	
CALENIA ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI 04192341214	25/09/2004	15.000	15.000,00	15 %	proprietà	

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono arrotondate per il titolare e poi arrotondate).
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
COMUNE DI BOLOGNA 01232710374	286.424.456	286.424.455,00	37,69%	proprietà
COMUNE DI RAVENNA 00354730392	86.553.157	86.553.157,00	11%	proprietà
CON. AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE) 00826611200	62.236.865	62.236.865,00	7,91%	proprietà
ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI 00304260409	45.856.244	45.856.244,00	5,93%	proprietà
COMUNE DI FORLI' 00606620409	42.798.312	42.798.312,00	5,44%	proprietà
COMUNE DI CESENA 00143280402	41.248.714	41.248.714,00	5,24%	proprietà
COMUNE DI IMOLA 00794470377	20.265.874	20.265.874,00	2,58%	proprietà
COMUNE DI CERVIA	8.885.792	8.885.792,00	1,14%	proprietà
COMUNE DI RICCIONE 00324360403	7.665.485	7.665.485,00	0,97%	proprietà
COMUNE DI FAENZA 00357850395	7.341.001	7.341.001,00	0,93%	proprietà
COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO 01135570370	6.547.008	6.547.008,00	0,83%	proprietà
COMUNE DI PIANORO 00586340374	6.283.848	6.283.848,00	0,8%	proprietà
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DELL'IDICE 00754860377	5.392.763	5.392.763,00	0,69%	proprietà
COMUNE DI MONZUNO 00956680375	5.046.996	5.046.996,00	0,64%	proprietà
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 80062730371	4.827.600	4.827.600,00	0,61%	proprietà
COMUNE DI MARZABOTTO 01042720373	4.806.024	4.806.024,00	0,61%	proprietà
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 80019730371	4.457.724	4.457.724,00	0,57%	proprietà
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE "FARMACIA COMUNALE" 00819880378	4.355.556	4.355.556,00	0,55%	proprietà
COMUNE DI CALDERARA DI RENO 00549810378	4.317.888	4.317.888,00	0,55%	proprietà
COMUNE DI SASSO MARCONI 01041300375	3.865.356	3.865.356,00	0,49%	proprietà
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 00573110376	3.669.276	3.669.276,00	0,47%	proprietà
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA 00250950409	3.246.865	3.246.865,00	0,41%	proprietà
COMUNE DI CATTOLICA 00343840401	3.241.488	3.241.488,00	0,41%	proprietà
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 01219190400	3.143.315	3.143.315,00	0,4%	proprietà
COMUNE DI BUDRIO 00469720379	3.099.096	3.099.096,00	0,39%	proprietà
COMUNE DI CASTENASO 01065340372	3.015.504	3.015.504,00	0,38%	proprietà
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE ISTITUZIONE CULTURA SAVIGNANO 81000190405	2.974.725	2.974.725,00	0,38%	proprietà
COMUNE DI MONTEVEGLIO 00523340379	2.924.172	2.924.172,00	0,37%	proprietà
COMUNE DI LUGO	2.760.571	2.760.571,00	0,35%	proprietà

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
82002550398 COMUNE DI CESENATICO 00220600407	2.681.949	2.681.949,00	0,34%	proprietà
COMUNE DI ARGELATO 00968610374	2.680.620	2.680.620,00	0,34%	proprietà
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 01043110376	2.579.484	2.579.484,00	0,33%	proprietà
COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409	2.563.557	2.563.557,00	0,32%	proprietà
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA 80062710373	2.468.172	2.468.172,00	0,31%	proprietà
COMUNE DI CASTROCARO TERME 80001950403	2.384.341	2.384.341,00	0,3%	proprietà
COMUNE DI GAMBETTOLA 00607230406	2.379.784	2.379.784,00	0,3%	proprietà
COMUNE DI GATTEO 81001970409	2.280.624	2.280.624,00	0,29%	proprietà
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376	2.272.429	2.272.429,00	0,29%	proprietà
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE DI PIANURA 80008270375	2.266.788	2.266.788,00	0,29%	proprietà
COMUNE DI PREDAPPIO 80008750400	2.265.123	2.265.123,00	0,29%	proprietà
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 80014530374	2.171.328	2.171.328,00	0,28%	proprietà
COMUNE DI SAVIGNO 01042020378	2.102.700	2.102.700,00	0,27%	proprietà
COMUNE DI PIEVE DI CENTO 80013810371	2.082.969	2.082.969,00	0,26%	proprietà
COMUNE DI MISANO ADRIATICO 00391260403	2.029.660	2.029.660,00	0,26%	proprietà
ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI COMUNE DI MELDOLA 80007150404	2.026.685	2.026.685,00	0,26%	proprietà
COMUNE DI BERTINORO 80002170407	1.967.081	1.967.081,00	0,25%	proprietà
COMUNE DI CRESPELLANO 80009250377	1.952.544	1.952.544,00	0,25%	proprietà
COMUNE DI VERGATO 01044370375	1.899.912	1.899.912,00	0,24%	proprietà
COMUNE DI MINERBIO 01042870376	1.892.172	1.892.172,00	0,24%	proprietà
COMUNE DI MALALBERGO 80008310379	1.813.740	1.813.740,00	0,23%	proprietà
COMUNE DI SALA BOLOGNESE 80014630372	1.788.456	1.788.456,00	0,23%	proprietà
COMUNE DI CASTEL D'AIANO 01041620376	1.768.332	1.768.332,00	0,22%	proprietà
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 01042740371	1.743.564	1.743.564,00	0,22%	proprietà
COMUNE DI BENTIVOGLIO 80008130371	1.524.780	1.524.780,00	0,19%	proprietà
COMUNE DI SANTA SOFIA 80008900401	1.430.605	1.430.605,00	0,18%	proprietà
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE 80007030374	1.424.160	1.424.160,00	0,18%	proprietà
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 01025510379	1.413.840	1.413.840,00	0,18%	proprietà
COMUNE DI BARICELLA 01042180370	1.352.952	1.352.952,00	0,17%	proprietà
COMUNE DI BAGNACAVALLO 00257850396	1.351.444	1.351.444,00	0,17%	proprietà
AZIENDA AUT DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI DELL	1.329.965	1.329.965,00	0,17%	proprietà

Socio	Quota (%)	Valore	%	Tipo diritto
51029270401 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373	1.319,412	1.319.412,00	0,17%	proprietà
COMUNE DI BAZZANO 00577940372	1.290,516	1.290.516,00	0,16%	proprietà
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA 80002330407	1.251,777	1.251.777,00	0,16%	proprietà
COMUNE DI MASSA LOMBARDA 00202100392	1.233,779	1.233.779,00	0,16%	proprietà
COMUNE DI LOIANO 80008290373	1.226,532	1.226.532,00	0,16%	proprietà
COMUNE DI S.GIOVANNI IN M. 00608560405	1.205,488	1.205.488,00	0,15%	proprietà
COMUNE DI GALLIERA 01040880371	1.172,868	1.172.868,00	0,15%	proprietà
COMUNE DI ALFONSINE 00242500395	1.079,507	1.079.507,00	0,14%	proprietà
COMUNE DI CAMUGNANO 80077890376	1.066,572	1.066.572,00	0,14%	proprietà
PROVINCIA DI BOLOGNA 80022230371	1.032,000	1.032.000,00	0,13%	proprietà
COMUNE DI CASTEL DI CASIO 01042260370	969,564	969.564,00	0,12%	proprietà
COMUNE DI ZOLA PREDOSA 01041340371	946,860	946.860,00	0,12%	proprietà
COMUNE DI PORRETTA TERME 01041500370	924,672	924.672,00	0,12%	proprietà
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 80013400405	834,519	834.519,00	0,11%	proprietà
COMUNE DI GALEATA 80003190404	774,909	774.909,00	0,1%	proprietà
COMUNE DI COTIGNOLA 00146580392	675,722	675.722,00	0,09%	proprietà
COMUNE DI FUSIGNANO 00343220398	618,038	618.038,00	0,08%	proprietà
COMUNE DI CORIANO 00616520409	602,334	602.334,00	0,08%	proprietà
COMUNE DI RUSSI 00246880397	601,557	601.557,00	0,08%	proprietà
COMUNE DI DOVADOLA 80009550403	596,086	596.086,00	0,08%	proprietà
COMUNE DI MEDICINA 00421580374	586,884	586.884,00	0,07%	proprietà
COMUNE DI CONSELICE 00203130398	544,032	544.032,00	0,07%	proprietà
COMUNE DI MORDANO 01024610376	510,333	510.333,00	0,06%	proprietà
COMUNE DI DOZZA 01043000379	445,123	445.123,00	0,06%	proprietà
COMUNE DI BRISIGHELLA 00202300398	428,113	428.113,00	0,05%	proprietà
COMUNE DI PORTICO DI ROMAGNA E SAN BENEDETTO 00408940401	417,259	417.259,00	0,05%	proprietà
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242820395	368,574	368.574,00	0,05%	proprietà
COMUNE DI PREMILCUORE 80002530402	357,650	357.650,00	0,05%	proprietà
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA 00218780393	349,444	349.444,00	0,04%	proprietà
COMUNE DI CASTEL GUELFO 01021480379	300,527	300.527,00	0,04%	proprietà
COMUNE DI RIOLO TERME 00226010395	277,848	277.848,00	0,04%	proprietà
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	274,932	274.932,00	0,03%	proprietà

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
00349860393 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE 80008210371	266.772	266.772,00	0,03 %	proprietà
01175240498 COMUNE DI FIRENZUOLA	266.506	266.506,00	0,03 %	proprietà
00607140407 COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	264.944	264.944,00	0,03 %	proprietà
00218770394 COMUNE DI SOLAROLO	235.320	235.320,00	0,03 %	proprietà
81002910396 COMUNE DI CASOLA VALSENIO	192.793	192.793,00	0,02 %	proprietà
01315320489 COMUNE DI MARRADI	178.618	178.618,00	0,02 %	proprietà
00125680405 BANCA POPOLARE VALCONCA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, SOCIETA' COOP. ERATIVA PER AZIONI; IN ABBREVIATO: BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	174.143	174.143,00	0,02 %	proprietà
00205680408 BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.	174.143	174.143,00	0,02 %	proprietà
00348170101 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	174.143	174.143,00	0,02 %	proprietà
02251880361 EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE EM.RO. POPOLARE S.P.A.	174.143	174.143,00	0,02 %	proprietà
01125200376 COMUNE DI FONTANELICE	170.111	170.111,00	0,02 %	proprietà
82000010379 COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	167.275	167.275,00	0,02 %	proprietà
82002150371 COMUNE DI CASALFUMANESE	164.440	164.440,00	0,02 %	proprietà
01528130402 COMUNE DI SAN CLEMENTE	157.108	157.108,00	0,02 %	proprietà
01161500481 PALAZZUOLO SUL SENIO	136.090	136.090,00	0,02 %	proprietà
01129840375 COMUNE DI CASTEL DEL RIO	133.254	133.254,00	0,02 %	proprietà
00737260406 COMUNE DI MONTECUDO	94.713	94.713,00	0,01 %	proprietà
00629210402 COMUNE DI MONTECOLOMBO	93.352	93.352,00	0,01 %	proprietà
00847970407 COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	69.821	69.821,00	0,01 %	proprietà
01628190405 MONTASPRO S.R.L.	53.605	53.605,00	0,01 %	proprietà
82005670409 COMUNE DI GEMMANO	45.952	45.952,00	0,01 %	proprietà
01025300375 COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	15.480	15.480,00	< 0,005 %	proprietà
00446980377 COMUNE DI MOLINELLA	12.900	12.900,00	< 0,005 %	proprietà
00874410376 FARMACIA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5.160	5.160,00	< 0,005 %	proprietà
00262320419 COMUNE DI GABICCE MARE	4.320	4.320,00	< 0,005 %	proprietà
01041920370 COMUNE DI GRANAGLIONE	3.096	3.096,00	< 0,005 %	proprietà
00664480407 COMUNE DI MONDAINO	2.329	2.329,00	< 0,005 %	proprietà
COMUNE DI SALUDECIO	2.231	2.231,00	< 0,005 %	proprietà

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
00667190409 COMUNE DI MONTEGRIDOLFO 00613010404	1.833	1.833,00	< 0,005 %	proprietà
02524170400 UNIONE DELLA VALCONCA 00315680413	1.645	1.645,00	< 0,005 %	proprietà
00315680413 COMUNE DI SAN LEO 00392080404	871	871,00	< 0,005 %	proprietà
00392080404 MUNICIPIO DI VERUCCHIO 00624750402	871	871,00	< 0,005 %	proprietà
00624750402 COMUNE DI POGGIO BERNI 00736020405	871	871,00	< 0,005 %	proprietà
00736020405 COMUNE DI TORRIANA 00359290418	871	871,00	< 0,005 %	proprietà
00359290418 COMUNE DI MONTEGRIMANO 00360640411	769	769,00	< 0,005 %	proprietà
00360640411 COMUNE DI NOVAFELTRIA 00374390417	769	769,00	< 0,005 %	proprietà
00374390417 COMUNE DI CARPEGNA 00582720375	769	769,00	< 0,005 %	proprietà
00582720375 COMUNE DI MONGHIDORO 00664610409	516	516,00	< 0,005 %	proprietà
00664610409 COMUNE DI BORGHI 00895070409	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
00895070409 COMUNE DI TREDOZIO 00738210400	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
00738210400 COMUNE DI MERCATO SARACENO 00749660403	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
00749660403 COMUNE DI VERGHERETO 80002730408	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
80002730408 COMUNE DI MODIGLIANA 81000330407	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81000330407 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 81000770404	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81000770404 COMUNE DI SARSINA 81000990408	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81000990408 COMUNE DI MONTIANO 81001810407	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81001810407 COMUNE DI LONGIANO 81006880405	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81006880405 COMUNE DI RONCOFREDDO 81007720402	289	289,00	< 0,005 %	proprietà
81007720402 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 00360430417	233	233,00	< 0,005 %	proprietà
00360430417 COMUNE DI SASSOFELTRIO 00364720417	233	233,00	< 0,005 %	proprietà
00364720417 COMUNE DI MAIOLO 82001990413	233	233,00	< 0,005 %	proprietà
82001990413 COMUNE DI MERCANTINO CONCA 82002090411	233	233,00	< 0,005 %	proprietà
82002090411 COMUNE DI MONTE CERIGNONE	233	233,00	< 0,005 %	proprietà

Patti parasociali:


CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO FEDERICO TASSIMARI STIPULATO IN DATA 23 DICEMBRE 2014 N. 55495/35185 DI REP., SI DEPOSITA PATTO PARASOCIALE INTITOLATO "CONTRATTO DI SINDACATO", CON EFFETTI DAL GIORNO 1 GENNAIO 2015.

Esercizio diritto di voto:

(ATTO DI DEPOSITO REP. N. 53277/25089 DEL 10/12/2012 - NOTAIO CHERSI GIULIANO) SI DEPOSITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 59/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, E RELATIVE DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOR. IL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI TRIESTE E IL COMUNE DI PADOVA IN DATA 10 DICEMBRE 2012

Trasferimento azioni o partecipazioni:

SI DEPOSITA LA COMUNICAZIONE PORTANTE ADESIONE DI UN NUOVO FIRMATARIO OSSIA LA



UNICA RETI S.p.A.

Capitale sociale	€ 70.373.150,00
Valore nominale della partecipazione	€ 22.747.548,00
Valore percentuale della partecipazione	32,32%
Società partecipate	- Romagna Acque S.p.A. 0,36%
Numero addetti al 31/03/2014	2
Consiglieri	4

COMPAGINE SOCIETARIA

Vedi visura CCIAA allegata

PREMESSE

Il quadro normativo di riferimento per il settore sei servizi pubblici negli ultimi anni è in continua evoluzione, con la produzione di norme statali e regionali che generano frequentemente pronunce giurisprudenziali di orientamento diverso.

Ciò rende complessa ed articolata l'analisi e l'inquadramento delle attività della società

L'impianto normativo che ha dato impulso alla costituzione di società patrimoniali per le reti e gli impianti, è costituito, principalmente:

- dall'art. 113, commi 2 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede:
 - al comma 2 "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13."
 - al comma 13 "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5"
- dal comma 7, dal comma 9 e dal comma 11 dell'art. 35 L.448/2001;
- dall'art. 12 della Legge 5-1-1994 n. 36 (c.d. Legge Galli)[5]; a partire dal 2006, tale ultima disposizione è stata sostituita con altra, di contenuto parzialmente innovativo, ossia l'art 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

La Corte Costituzionale, con sentenza 25/11/2011 n. 320, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per quanto qui interessa) del comma 2 dell'art. 49 della L. R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, in quanto in contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti.

Per la Corte il conferimento a soggetti di diritto privato dei beni appartenenti al demanio comunale comporta la perdita di una delle loro caratteristiche fondamentali, la inalienabilità.

In particolare, l'entrata in vigore dell'art. 23 bis, comma quinto, del D.Lgs. n. 112/2008 secondo la Consulta avrebbe determinato l'abrogazione tacita dell'art. 113, comma 13, del TUEL per incompatibilità con il medesimo art. 23 bis, comma quinto.

Più di recente, sul tema è intervenuta la Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna, con il parere 13/2/2012 n. 9/PAR, reso a fronte di un quesito attinente l'obbligo di dismissione delle partecipazioni degli Enti Locali ai sensi dell'articolo 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (relativo alle società partecipate dai Comuni di minori dimensioni), con una affermazione suscettibile di conseguenze di portata ancora maggiore.

Conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale di cui sopra, la Corte ha affermato che la società patrimoniale ex art. 113, commi 2 e 13, è da considerarsi una modalità superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, potendo, al più, essere affidata a soggetti privati la sola gestione delle reti e ha concluso che gli enti locali non solo non potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall'articolo 14, comma 32, d.l. 78/2010 cit, e della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 28, d.l. 138/2011 [10], ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti.

Successivamente, l'art. 23-bis è stato abrogato dal referendum del giugno 2011, la disciplina speciale per i beni-rete destinati a servizi pubblici locali (comportante l'inalienabilità) è stata nuovamente prevista dal d.l. 138/2011, con l'articolo 4, che riproduceva l'art. 23-bis, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 199/2012.

La Corte dei Conti Lombardia successivamente, con deliberazione n. 259/2013 ha chiarito che, venendo meno la norma speciale che imponeva la "proprietà pubblica" delle reti e sanciva l'inalienabilità delle stesse, "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas – confluita nel patrimonio indisponibile – è attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati; sono peraltro incompatibili con la natura del bene e la relativa disciplina specifica di legge, negozi di circolazione che scindano la proprietà e l'uso, a scopo di garanzia".

Secondo i magistrati contabili, "infatti, l'attribuzione in proprietà o nella disponibilità del privato delle reti e degli impianti si giustifica ed è legittima esclusivamente se strettamente correlata con la durata e i limiti del regime concessorio, su base contrattuale a seguito di gara condotta secondo i principi di tutela della concorrenza previsti dal diritto interno e comunitario".

CENNI

La Società Unica Reti Spa, ad esclusiva e totale partecipazione pubblica locale, è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con funzione di Società patrimoniale pubblica istituita per l'amministrazione della proprietà degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione) e non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali.

Di seguito sono elencati i principali atti adottati dall'ente in relazione alla società

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 28/6/2001 veniva approvata la costituzione

della società UNICA S.p.A mediante fusione fra le società AMGA S.p.A., AURA S.p.A. e CIS S.p.A.

- con deliberazione Consiliare n. 185 del 2/09/2002 sono stati approvati sia il trasferimento del ramo d'azienda di UNICA S.p.A. riguardante l'esercizio dei servizi pubblici locali a SEABO S.p.A. (ora HERA S.p.A.) sia lo scorporo di reti, impianti e dotazioni ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proponendo le necessarie modifiche allo statuto sociale di UNICA S.p.A. e la conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, della società per azioni denominata UNICA RETI S.p.A. con capitale sociale interamente partecipato dagli enti locali.
- con deliberazioni consiliari n. 265 del 16/12/2002 , n. 118 del 2004 e 140 del 22/7/2010 sono state approvate alcune modifiche statutarie, che hanno portato nel loro complesso allo statuto attuale della società
- con deliberazioni C.C. 131 del 14/7/2003 e n. 197 del 10/11/2005 sono state conferite in proprietà a Unica Reti Spa, ai sensi dell'art. 113 comma 13 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 35 della Legge 448/2001 le reti idriche di distribuzione (ad esclusione degli impianti di captazione che sono oggetto di successivo conferimento a Romagna Acque Spa) e gli impianti del ciclo idrico integrato (fogne miste e serbatoio Rocca) I conferimenti sono stati effettuato mediante aumento di capitale
- con deliberazione n. 91 del 16/4/2009 è stata approvata la convenzione per la disciplina dell'esercizio delle funzioni afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale fra i comuni della provincia di Forlì-Cesena e Unica Reti Spa; con tale deliberazione si è stabilito di attribuire ad Unica Reti S.p.A., fra le altre, le seguenti funzioni inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale: gestione dei rapporti con i gestori, programmazione e indirizzo del servizio pubblico di distribuzione, esperimento delle procedure di gara, stipulazione del contratto di servizio, , vigilanza e controllo sulle modalità di erogazione, definizione delle scadenze delle concessioni e degli affidamenti in essere sulla base delle normativa autorizzando Unica Reti ad operare in luogo e per conto del Comune di Cesena per tutto il periodo di validità della convenzione.

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
- b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;
- c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
- d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei/dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle normative generali e di settore;
- e) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto d), anche se non bandite direttamente, ed in particolare

l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;

f) l'espletamento della funzione di indirizzo e programmazione, anche per conto delle istituzioni a ciò preposte, nell'ambito dei servizi pubblici locali;

g) l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di beni immobili afferenti il patrimonio pubblico locale, ove consentito dalle normative generali e di settore;

h) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	2.807.760,00	2.959.466,00	1.648.224,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-22.272.375,00	-28.176.972,00	-26.853.842,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	8.335.658,00	8.388.496,00	8.166.850,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	-2,67	-3,36	-3,29

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società ha assunto l'attuale configurazione in seguito alla scissione dei rami operativi gestionali dei servizi acqua, fognatura, depurazione, gas e igiene ambientale, conferiti in Hera Spa, dalla quale riceve un canone d'affitto per le reti e gli impianti, canone fissato dall'autorità d'ambito (ATERSIR); è per sua natura, fortemente capitalizzata, e rappresenta uno strumento patrimoniale indispensabile per i Comuni aderenti.

Per quanto concerne il settore del gas, con l'attribuzione del ruolo di stazione appaltante ad Unica Reti alla stessa sono state attribuite tutte le funzioni inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas, nell'ambito del relativo quadro regolamentare e si è disposto che la stessa dovrà operare in luogo e per conto dei Comuni Soci; a seguito dell'emanazione del DL 21/6/2013 n. 69 convertito in L. 98 del 2/8/2013, che ha previsto una proroga per la pubblicazione dei bandi, Unica Reti ha rivisto la tempistica relativa, la pubblicazione dovrebbe comunque essere effettuata entro il 2014.

Per quanto concerne il servizio idrico la gestione permane in capo ad HERA fino al 2023.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene indispensabile la partecipazione del Comune alla società al fine del perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente


Si evidenzia inoltre la necessità di valutare unitamente agli enti soci, l'opportunità di adeguamento dell'attuale organo amministrativo attraverso eventuale modifica dello statuto

VINCOLI PER L'EVENTUALE DISMISSIONE

L'art. 7 dello statuto prevede i vincoli per i trasferimenti delle azioni, esclusivamente fra soci pubblici, e il diritto di prelazione da parte degli altri enti soci

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2014



Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A. 03943760409	25.009.344	25.009.344,00	35,54 %	proprietà'
COMUNE DI CESENA 00143280402	22.747.548	22.747.548,00	32,32 %	proprietà'
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE ISTITUZIONE CULTURA SAVIGNANO 81000190405	2.136.429	2.136.429,00	3,04 %	proprietà'
COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409	1.778.425	1.778.425,00	2,53 %	proprietà'
COMUNE DI BERTINORO 80002170407	1.747.464	1.747.464,00	2,48 %	proprietà'
COMUNE DI CESENATICO 00220600407	1.695.072	1.695.072,00	2,41 %	proprietà'
COMUNE DI S.MAURO PASCOLI 81001550409	1.511.454	1.511.454,00	2,15 %	proprietà'
COMUNE DI PREDAPPIO 80008750400	1.309.053	1.309.053,00	1,86 %	proprietà'
ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.174.432	1.174.432,00	1,67 %	proprietà'
COMUNE DI GAMBETTOLA 00607230406	1.158.561	1.158.561,00	1,65 %	proprietà'
COMUNE DI SANTA SOFIA 80008900401	1.045.626	1.045.626,00	1,49 %	proprietà'
COMUNE DI GATTEO 81001970409	978.862	978.862,00	1,39 %	proprietà'
COMUNE DI CASTROCARO TERME 80001950403	963.762	963.762,00	1,37 %	proprietà'
COMUNE DI MODIGLIANA 80002730408	945.626	945.626,00	1,34 %	proprietà'
COMUNE DI MERCATO SARACENO 00738210400	809.878	809.878,00	1,15 %	proprietà'
COMUNE DI SARSINA	625.234	625.234,00	0,89 %	proprietà'

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
81000770404 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA 80002330407	592.092	592.092,00	0,84 %	proprietà'
81007720402 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 81000330407	531.764	531.764,00	0,76 %	proprietà'
81000330407 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 81001810407	505.596	505.596,00	0,72 %	proprietà'
81001810407 COMUNE DI LONGIANO 00749660403	463.573	463.573,00	0,66 %	proprietà'
00749660403 COMUNE DI VERGHERETO 80003190404	393.718	393.718,00	0,56 %	proprietà'
80003190404 COMUNE DI GALEATA 80013400405	379.299	379.299,00	0,54 %	proprietà'
80013400405 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 80009550403	339.052	339.052,00	0,48 %	proprietà'
80009550403 COMUNE DI DOVADOLA 00664610409	311.443	311.443,00	0,44 %	proprietà'
00664610409 COMUNE DI BORGHI 81006880405	261.702	261.702,00	0,37 %	proprietà'
81006880405 COMUNE DI RONCOFREDDO 00408940401	231.775	231.775,00	0,33 %	proprietà'
00408940401 COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO 80002530402	203.322	203.322,00	0,29 %	proprietà'
80002530402 COMUNE DI PREMILCUORE 00695070409	196.532	196.532,00	0,28 %	proprietà'
00695070409 COMUNE DI TREDOSIO 81000990408	194.325	194.325,00	0,28 %	proprietà'
81000990408 COMUNE DI MONTIANO	132.187	132.187,00	0,19 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2014 pratica con atto del 29/04/2014

Data deposito: 27/05/2014
 Data protocollo: 27/05/2014
 Numero protocollo: FO-2014-14895

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
 70.373.150,00 Euro

Proprietà'

Quota composta da: 25.009.344 azioni ordinarie
 pari a nominali: 25.009.344,00 Euro

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A.

Codice fiscale: 03943760409
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA**
 Tipo di diritto: proprietà'

Proprietà'

Quota composta da: 963.762 azioni ordinarie
 pari a nominali: 963.762,00 Euro

COMUNE DI CASTROCARO TERME

Codice fiscale: 80001950403
 Tipo di diritto: proprietà'

Proprietà'

Quota composta da: 592.092 azioni ordinarie
 pari a nominali: 592.092,00 Euro

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA STU

Le Società di Trasformazione Urbana (STU) sono state introdotte dall'art.17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasfuso nell'art. 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali". Tale normativa ha disciplinato la facoltà dei comuni di costituire, anche con la partecipazione della provincia e della regione, società per azioni a capitale misto pubblico/privato, denominate Società di Trasformazione Urbana, finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Lo strumento della STU è stato riconosciuto come il più idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di tali interventi in quanto in grado di assicurare una forma di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato. In tale prospettiva le STU possono essere intese quali strumenti di cooperazione fra pubblico e privato finalizzati a soddisfare interessi generali emersi in sede di pianificazione urbanistica.

La stessa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici ravvisa espressamente nella partecipazione privata una risorsa per l'attivazione di un "modello operativo costituito ad hoc e privo di condizionamenti burocratici, amministrativi e gestionali non funzionali allo scopo da conseguire" oltre alla possibilità di "coinvolgere risorse economiche private". Per assolvere a tale scopo la legge individua le attività della STU nella "acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, trasformazione e commercializzazione degli stessi".

L'oggetto sociale si esaurisce, per espressa previsione normativa nell'acquisizione, trasformazione e commercializzazione delle aree soggette a trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici attraverso la realizzazione di forme di collaborazione con i soggetti privati.

La peculiarità dell'oggetto sociale stabilito ex lege ha creato non pochi dubbi interpretativi circa la natura giuridica e la specifica finalizzazione dell'attività di trasformazione.

La dottrina ha prospettato la possibilità di qualificare le STU quali società di servizio Pubblico, anche se tale assunto pare riduttivo essendo evidente che in esse convivono la funzione pubblica del governo delle trasformazioni urbane ed urbanistiche, la promozione di interventi di pubblica utilità ed, infine, la realizzazione da parte di soci privati di attività di impresa.

Si potrebbe altresì sostenere che l'attività delle società rappresenti una forma economica degli enti locali strumentale e servente rispetto alle finalità cui sono indirizzate le attività all'interno dell'ente locale per cui l'interesse pubblico perseguito diventa coesistente rispetto all'attività di impresa.

PIEVE 6 S.p.A.

Capitale sociale	€ 2.438.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 120.000,00
Valore percentuale della partecipazione	4,92%

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena 4,92%
Società Cooperativa Braccianti Riminese 41,02%
Millennium Costruzione S.r.l. 41,02%
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 13,04%

CENNI

La società è stata costituita, a seguito di deliberazione consiliare n. 29 dell'1/3/2007 e successiva delibera di Giunta n. 165 del 6/6/2007, con atto repertorio 157016 Notaio Giunchi, in data 26 giugno 2007 con socio unico il Comune di Cesena. Con la medesima deliberazione consiliare veniva approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Comune e la Società ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 267/2000.

Successivamente:

- con deliberazione consiliare n. 207 del 22/11/2007 è stato approvato l'avvio della procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soci privati, cui nel tempo se ne sono succeduti altri
- con deliberazione consiliare n. 39 del 10/3/2011 sono state approvate alcune modifiche statutarie e alla convenzione sopra richiamata e sono stati altresì approvati patti parasociali;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 07/6/2012 sono state approvate ulteriori modifiche statutarie e si è stabilito altresì di procedere alla stipulazione con la società di un accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 che prevede, *in capo alla medesima, precisi obblighi in relazione al conferimento delle aree da parte dei privati nonché alla assunzione degli impegni per opere pubbliche già definiti dal PIP, alla progettazione del piano attuativo contenente il piano particellare di esproprio per le aree non conferite, all'assunzione dei relativi oneri di acquisizione delle aree e realizzazione dell'intervento urbanistico*.

SCOPO SOCIALE

La Stu Pieve 6 ha come scopo l'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, Comparto C11 Fase 2, Zona Produttiva D1E di Pievesestina approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 30/7/2012, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di quanto previsto nel citato P.I.P., comprese tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, comunque necessarie per la completa attuazione dello stesso.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	-158.008,00	-142.895,00	-104.904,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-1.040.978,00	0,00	-937.612,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-69.586,00	-65.277,00	-36.803,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	14,96	0,00	25,48

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Alla STU Pieve 6 è affidata la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione e più in generale l'attuazione dello Piano Particolareggiato sopra indicato.

Ritenendo pertanto sussistenti le ragioni di pubblico interesse, poste a fondamento del piano medesimo finalizzato prioritariamente alla valorizzazione e al sostegno delle imprese locali mediante la messa a disposizione di nuove aree produttive a prezzi controllati, approvando alcune modifiche statutarie finalizzate a rendere più celere ed efficace l'attività della società, il Consiglio Comunale ha previsto che dovesse essere sottoscritto un accordo ex- art. 18 della L.R.20/2000 con la Società medesima a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di interesse generale connessi all'attuazione del P.I.P..

Con Delibera di Consiglio n. 7 del 6/2/2014, l'Amministrazione ha adottato una Variante Urbanistica definita "Variante di Salvaguardia", attraverso la quale è stata modificata la destinazione urbanistica delle aree di Trasformazione

Residenziali e Produttive, previste nel PRG 2000, che non avevano ancora sottoscritto la convenzione , escludendo tuttavia dalla "sospensione di salvaguardia" quelle aree oggetto di Accordi già stipulati o in corso di stipulazione, fra cui anche l'area P.I.P. del comparto C11 fase 2 di Pievesestina. In questo modo, l'Amministrazione Comunale, confermando la previsione urbanistica e la partecipazione all'interno della STU Pieve 6, ha voluto dare un impulso all'attuazione del piano, perseguendo così l'interesse pubblico generale.

A tutt'oggi comunque non è stata raggiunta la condivisione sui contenuti dell'accordo da sottoscrivere, trasmesso in bozza alla Società.

Si ritiene pertanto che la società non sia più indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Pertanto la quota di partecipazione va dismessa.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Il trasferimento di quote è regolato all'art. 10 dello Statuto, mentre il recesso è previsto solo in casi determinati all'art. 12 dello stesso.

NOVELLO S.p.A.

Capitale sociale	€ 150.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 150.000,00
Valore percentuale della partecipazione	100%

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena 100%

CENNI

La società è stata costituita, a seguito di Deliberazione consiliare n.109 del 10/07/2008, con atto repertorio n.160357 a rogito del Notaio Giunchi, in data 26 luglio 2008, con socio unico il Comune di Cesena ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 267/2000.

In data 29/05/2009 è stata sottoscritta apposita convenzione con la STU, con la quale il Comune ha conferito alla stessa ogni funzione utile al conseguimento della piena e definitiva efficacia urbanistica del PRU "Il nodo intermodale ferro-gomma" di Cesena di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 12/4/2006, ora denominato PRU Novello, nonché quella di predisporre tutto quanto utile e necessario per addivenire, non appena approvato lo strumento urbanistico attuativo relativo al citato ambito, alla partecipazione dei privati alla società medesima.

SCOPO SOCIALE

La STU Novello S.p.A. ha come scopo l'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al P.R.U. sopra indicato, nonché la progettazione, realizzazione e commercializzazione di quanto previsto nel citato PRU, che si sviluppa su 5 comparti comprese tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, comunque necessarie per la completa attuazione dello stesso.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	5.322,00	2.483,00	1.428,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-171.434,00	24,00	-125.546,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	13.584,00	9.065,00	5.286,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	-12,62	0,00	-23,75

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 10/5/2012 si è autorizzata la STU NOVELLO ad avviare, l'iter per la costituzione di un Fondo locale immobiliare, avvalendosi delle previsioni di cui al DPCM 16.07.2009 e art.11 del DL 112/2008 convertito nella L. n.122/2008 "Piano Casa" per la realizzazione di un progetto complesso che comprende una parte del PRU Novello denominata comparto 1.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 19/6/2012 sono stati approvati i criteri per la selezione da parte di STU Novello di una Società di Gestione del Risparmio per la gestione del fondo immobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati finalizzato alla realizzazione di housing sociale nel comparto 1 del PRU.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata individuata la SGR per la gestione del relativo Fondo e l'iter per la costituzione del Fondo Immobiliare è tutt'ora in corso.

Considerata l'attuale debolezza del contesto macro-economico che si riflette anche sul mercato immobiliare, nel quale il numero delle transazioni, secondo l'Agenzia del Territorio, è diminuito di oltre il 50% nel periodo dal 2007 al 2013, si ritiene di procedere per gradi alla realizzazione del PRU a partire dal comparto 1, ipotizzando di suddividere l'operazione di sviluppo in più unità minime di intervento, avvalendosi del Fondo in via di costituzione.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno procedere alla dismissione della partecipazione societaria. Per la definizione delle modalità relative allo scioglimento e liquidazione della società si dovrà tener conto delle fasi relative alla costituzione del Fondo immobiliare sopra citato.

In caso di costituzione del Fondo e avvio dei lavori di costruzione delle unità immobiliari previste nel comparto 1 le funzioni già attribuite alla STU saranno reinternalizzate.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Il limite alla trasferibilità delle azioni previsto dall'art. 10 comma 11 dello statuto, che vietava la trasferibilità delle stesse per un periodo di tre anni dalla costituzione, è scaduto. Per la selezione di eventuali soci privati dovrà essere pubblicato un bando previa deliberazione del Consiglio Comunale di Cesena che ne determinerà i contenuti.

VALORE CITTA' S.r.l.

Capitale sociale	17.542.274,00
Valore nominale della partecipazione	17.542.274,00
Valore percentuale della partecipazione	100%
Società partecipate	Nessuna
Dipendenti al 30/09/2014	0
Amministratori	1

PREMESSE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con l'art. 84 della Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) è stata estesa anche ai comuni, nonché ai loro enti strumentali, la disciplina che, per gli immobili dello Stato, era già stata introdotta con il D.L. 25.9.01 n. 351, convertito con Legge n. 410/01, e poi con il D.L. 15.4.02 n. 63 convertito con Legge n. 112/02 prevedendo per gli stessi la facoltà di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita di beni immobili degli enti stessi.

Attraverso l'operazione di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare l'ente cede a titolo oneroso il proprio portafoglio immobiliare ad una società veicolo la quale per finanziare tale acquisto si indebita, emettendo titoli obbligazionari il cui rimborso e rendimento sono garantiti dalla dismissione del portafoglio medesimo.

CENNI

La società è stata costituita con atto a rogito Notaio Giunchi del 28/07/2008 Rep. 160368, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 10/07/2008, per la cartolarizzazione di beni immobili del Comune di Cesena; con successive delibere del Consiglio Comunale n. 184 del 20/10/2009 e n. 27 del 09/05/2013 - sono state apportate modifiche allo statuto

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Cesena, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.

In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione della società nei confronti del Comune di Cesena o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 legge 27 dicembre 2002 n.289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	18.353,00	146.268,00	-640.858,00
b) Posizione Finanziaria Netta	-3.960.612,00	23.469,00	-6.776.625,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	245.207,00	509.801,00	-274.130,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	-16,15	0,05	24,72

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Si tratta di una società interamente partecipata, costituita nel 2008, appositamente per la cartolarizzazione dei proventi derivanti alla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Cesena, c.d. strumentale (nello specifico "patrimoniale") sottoposta alla direzione e al coordinamento del Comune di Cesena ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile e, in particolare al c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, come definito dalla giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici.

La valutazione dell'operazione quale indebitamento dell'ente

L'ordinamento nazionale italiano ha recepito le regole europee di trattamento della cartolarizzazione nella definizione di indebitamento valida agli effetti dell'art. 119 comma 6 della Costituzione, in base al quale gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

L'art. 3 comma 17 della L. 350 del 2003, (finanziaria 2004), nel testo antecedente al decreto legislativo 126 del 10/8/2014 stabiliva che, a determinate condizioni, le cartolarizzazioni costituivano indebitamento, ma tali condizioni erano rimaste quelle fissate dalle regole antecedenti all'ultima modifica effettuata da Eurostat nel 2008, tanto che il terzo comma stabiliva che "costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche "

Il riferimento alla soglia dell'85% era infatti il discrimine precedentemente fissato nelle regole europee fino al 2008.

Il decreto legislativo ha modificato tale disallineamento fra la normativa nazionale e le regole comunitarie conseguentemente le operazioni di cartolarizzazione relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, costituiscono indebitamento.

Valutazioni di ordine fiscale

Il nuovo sistema impositivo vigente dall' 1.1.2014 non prevede agevolazioni negli atti di cessione da parte delle società di cartolarizzazione che pertanto sono soggetti ad imposta del 9% (art. 10 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23).

Si evidenzia inoltre che nell' ipotesi di scioglimento della Società, il Dl n 16 del 2014, così come modificato in sede di conversione, ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per le società controllate direttamente o

indirettamente che valgono nel caso in cui lo scioglimento sia in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e comunque entro 12 mesi, ovvero il 05.03.2015. Tale termine è stato prorogato al 5.3.2016 dal comma 616, art. 1 Legge di stabilità 2015. Le agevolazioni fiscali riguardano l'esenzione dalle imposte fiscali, incluse quelle sui redditi, IRAP, ad eccezione dell'I.V.A, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

L'attuale situazione macroeconomica e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, le modifiche al quadro normativo in materia di contabilità, nonché il mutato regime fiscale delle operazioni di cartolarizzazione non consentono alla società di raggiungere lo scopo sociale per il quale è stata costituita. Si ritiene pertanto di procedere alla sua liquidazione previa attenta valutazione dei risvolti fiscali e dell'impatto finanziario sul bilancio dell'ente.

VINCOLI ALLA DISMISSIONE

In quanto società veicolo, ai sensi degli artt. 5 e 8 dello Statuto il capitale sociale deve essere mantenuto integralmente dal Comune di Cesena, è vietato il trasferimento delle quote. La dismissione della società va effettuata mediante liquidazione previa valutazione dell'impatto fiscale e finanziario dell'operazione.

TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Capitale sociale	€ 120.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 60.000,00
Valore percentuale della partecipazione	50%
Società partecipate	Consorzio O.P.E.N.: Offenders Pathways to
Numero dipendenti al 30/9/2014	14
Amministratori	3

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena 50%

Comune di Forlì 50%

CENNI

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 17/3/1997 e n. 315 del 30/10/1997 è stato istituito, fra i Comuni di Forlì e Cesena, il Consorzio Techne a seguito della L.R. 54 del 7/11/1995, che prevedeva la delega della Regione ai Comuni rispetto alla gestione delle attività di Formazione Professionale e la soppressione dei Centri di Formazione Professionale come strutture organizzative della Regione con l'intento di costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro.

Il Consorzio è stato costituito con atto repertorio n.38505 del 23/12/1997 del Segretario Generale del Comune di Cesena, dott. Penserino Amedeo, registrato a Cesena l'8/1/1998.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 09/03/2006 è stata approvata la trasformazione del Consorzio in Società Consortile per azioni. L'atto è stato stipulato dal Notaio Mario De Simone, repertorio n.33328 del 20/4/2006 e registrato a Forlì il 27/4/2006 al n. 997.

Con successiva deliberazione Consiliare n. 55 del 7/6/2012 è stata approvata la trasformazione in S.r.l. per l'adozione di un modello gestionale più flessibile e l'assunzione di una modalità di governance semplificata.

SCOPO SOCIALE

La società ha per scopo l'intervento progettuale ed esecutivo, finanziato e non, nell'ambito della formazione professionale, nonché nell'ambito dei servizi connessi alle attività formative, corsuali e non alle imprese e alle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, tecnico, ambientale ed economico del territorio e dell'utenza interessata dall'azione specifica. La società opera, in armonia con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, tendendo verso forme di specializzazione, in linea con l'evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative dei territori e dell'utenza individuata.

In particolare può operare nei seguenti ambiti:

- interventi formativi post obbligo;
- formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate;
- interventi formativi post diploma e post laurea;
- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
- formazione professionale nell'ambito dei corsi di laurea;
- alta formazione post laurea e post diploma;
- area dello svantaggio utenze speciali: disabili, tossicodipendenti, ristretti, nuovi poveri, ecc..;
- percorsi aziendali;
- percorsi di orientamento e accompagnamento;
- bilanci di competenze.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale è esercitata dalla Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Ai sensi della L. 21/12/1978 n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" *"le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente."*

La L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, prevede in capo agli enti locali il rafforzamento dell'offerta formativa al fine di favorirne l'articolazione nell'intero territorio regionale.

Con la L.R. n.5 del 30/06/2011 è stato previsto il sistema dell'accREDITamento, per il quale, in applicazione del regime di sussidiarietà, possono far parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, con un ruolo

integrativo e complementare, gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

Con il rilascio dell'accREDITAMENTO, che introduce standard di qualità nell'erogazione delle attività di formazione volte a realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale, un organismo è autorizzato a presentare e realizzare progetti formativi finanziati con risorse pubbliche.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	36.401,00	22.973,00	16.029,00
b) Posizione Finanziaria	-2.622.791,00	204.512,00	247.012,00
c) Margine Operativo Lordo	108.856,00	112.078,00	106.668,00
Posizione Finanziaria Netta	-24,09	1,82	2,32

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Technè è Ente accreditato presso la Regione Emilia Romagna

Si ritiene fondamentale la partecipazione dell'ente alla società per favorire, attraverso la formazione, lo sviluppo economico e sociale del territorio, con il coinvolgimento anche delle fasce sociali più deboli, nonché per rafforzare le politiche attive del lavoro rivolte ai giovani anche attraverso la consulenza mirata di supporto alla ricerca del lavoro

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 9 dello statuto

Il recesso è regolato all'art. 9 e 10

SERINAR

Capitale sociale	€ 5244.200,00
Valore nominale della partecipazione	€ 2.241.000,00
Valore percentuale della partecipazione	42,73%
Società partecipate	CEUB soc. cons. a r.l. 26,67%
Numero dipendenti al 30/9/2014	15
Amministratori	8

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena	42,73%
Comune di Forlì 2.132.600,00	40,67%
Provincia Forlì-Cesena 52.500,00	1,00%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 261.600,00	4,99%
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 261.600,00	4,99%
C.C.I.A.A. 258.600,00	4,93%
Comune di Predappio 36.300,00	0,69%

CENNI

L'adesione alla società "Servizi Integrati d'area Cesena Forlì SER.IN.AR Forlì Cesena Spa" è stata approvata con deliberazione Consiliare n. 1015 del 18.12.1986 con la quale è stato altresì approvato lo Statuto.

Soci promotori sono, oltre al Comune di Cesena, la Provincia di Forlì Cesena, la CCIAA di Forlì Cesena, il Comune di Forlì, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Con successive deliberazione consiliare n. 141 del 3.3.1988 e n. 43 del 10/5/2012 sono state approvate le modifiche statutarie

Con deliberazione consiliare n. 75 del 22.4.1999 la società è stata trasformata in società consortile per azioni.

Ulteriori modifiche statutarie sono state approvate con delibere consiliari n. 81 DEL 9/10/2014 e n. 125 del 22/12/2014.

SCOPO SOCIALE

La società consortile concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli enti pubblici promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate. La società non persegue scopi di lucro.

In particolare la società opera:

- a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le università degli studi e con istituti di ricerca pubblici e privati;
- c) per la predisposizione e, ove necessario gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca,

sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, laboratori, musei e sale; la messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori, insegnanti, ricercatori e studenti di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula della borsa di studio, prestito d'onore o formule similari;

- d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
- e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario della formazione professionale, perseguendo in particolare un'integrazione con l'università e con il sistema scolastico del territorio.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	-392.743,00	54.722,00	22.919,00
b) Posizione Finanziaria Netta	5.546.350,00	5.876.630,00	1.346.204,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-73.689,00	206.629,00	258.019,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	-75,27	28,44	5,22

CONVENZIONI O CONTRATTI IN CORSO

Con Delibera di Giunta n. 116 del 15/4/2013 è stato approvato l'accordo tra Comune di Cesena e SER.IN.AR per la realizzazione dell'incubatore "Cesenalab" a supporto alle idee imprenditoriali giovani e innovative con decorrenza 24/4/2013 e scadenza 23/4/2016

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La partecipazione dell'Ente pubblico alla Società si ritiene di fondamentale importanza per perseguire gli interessi di carattere generale e collettivo legati allo sviluppo dell'Università nel territorio, alla crescita del livello di istruzione dei giovani ed alla conseguente riduzione delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi.

Il ruolo fondamentale di punto di incontro tra realtà universitarie e mondo imprenditoriale locale, rappresenta inoltre un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo economico locale che, attraverso una costante e concreta azione di trasferimento tecnologico, può consolidare le basi di uno sviluppo costante volto all'evoluzione dei processi aziendali ed alla internazionalizzazione delle attività.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Il recesso è regolato dall'art. 12 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto per il trasferimento delle azioni a soggetti non già soci è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A

Capitale sociale	€ 375.422.520,90
Valore nominale della partecipazione	€ 34.848.138,50
Valore percentuale della partecipazione	9,28%
Società partecipate	- Plurima S.p.A. 32,28% - Utilitatis pro acqua energia ambiente <0,005%
Numero addetti al 30/9/2014	146
Amministratori	5

COMPAGINE SOCIETARIA AL 01/01/2014

N°	ENTI SOCI	N° AZIONI	CAPITALE (IN EURO)	QUOTA DI CAPITALE
1	Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena	34.400	17.766.224,00	4,732328%
2	Amm.ne Provinciale di Ravenna	37.742	19.492.233,32	5,192079%
3	Amm.ne Provinciale di Rimini	18.710	9.662.966,60	2,573891%
4	Comune di Alfonsine	6.625	3.421.547,50	0,911386%
5	Comune di Bagnacavallo	9.289	4.797.396,94	1,277866%
6	Comune di Bagno di Romagna	1.256	648.673,76	0,172785%
7	Comune di Bellaria	9.985	5.156.853,10	1,373613%
8	Comune di Bertinoro	4.419	2.282.236,74	0,607912%
9	Comune di Borghi	583	301.096,18	0,080202%
10	Comune di Castrocaro Terme e T. del Sole	3.410	1.761.128,60	0,469106%
11	Comune di Cattolica	11.643	6.013.143,78	1,601700%
12	Comune di Cesena	67.475	34.848.138,50	9,282378%
13	Comune di Cesenatico	15.364	7.934.891,44	2,113590%
14	Comune di Civitella di Romagna	2.244	1.158.936,24	0,308702%
15	Comune di Coriano	3.829	1.977.525,34	0,526747%
16	Comune di Cotignola	4.484	2.315.806,64	0,616853%
17	Comune di Dovadola	79	40.800,34	0,010868%
18	Livia Tellus Governance S.p.A.	86.604	44.727.501,84	11,913910%
19	Comune di Forlimpopoli	7.319	3.779.970,74	1,006858%
20	Comune di Fusignano	4.148	2.142.276,08	0,570631%
21	Comune di Galeata	1.331	687.408,26	0,183103%
22	Comune di Gambettola	5.287	2.730.524,02	0,727320%
23	Comune di Gatteo	3.289	1.698.636,94	0,452460%
24	Comune di Gemmano	642	331.567,32	0,088318%
25	Comune di Longiano	2.666	1.376.882,36	0,366755%
26	Comune di Lugo	24.110	12.451.850,60	3,316756%
27	Comune di Meldola	5.045	2.605.540,70	0,694029%
28	Comune di Mercato Saraceno	200	103.292,00	0,027514%
29	Comune di Misano Adriatico	6.009	3.103.408,14	0,826644%
30	Comune di Modigliana	23	11.878,58	0,003164%
31	Comune di Mondaino	342	176.629,32	0,047048%
32	Comune di Monte Colombo	81	41.833,26	0,011143%
33	Comune di Montefiore Conca	351	181.277,46	0,048286%
34	Comune di Montegridolfo	244	126.016,24	0,033567%
35	Comune di Montescudo	77	39.767,42	0,010593%
36	Comune di Montiano	835	431.244,10	0,114869%
37	Comune di Morciano di Romagna	759	391.993,14	0,104414%
38	Comune di Poggio Berni	1.122	579.468,12	0,154351%

39	Comune di Portico e San Benedetto	128	66.106,88	0,017609%
40	Comune di Predappio	3.362	1.736.338,52	0,462502%
41	Comune di Premilcuore	545	281.470,70	0,074974%
42	Comune di Riccione	22.829	11.790.265,34	3,140532%
43	Rimini Holding S.p.A.	86.798	44.827.695,08	11,940598%
44	Comune di Rocca San Casciano	136	70.238,56	0,018709%
45	Comune di Russi	5.419	2.798.696,74	0,745479%
46	Comune di Saludecio	500	258.230,00	0,068784%
47	Comune di Santarcangelo di Romagna	11.381	5.877.831,26	1,565658%
48	Comune di San Clemente	1.532	791.216,72	0,210754%
49	Comune di San Giovanni in Marignano	4.451	2.298.763,46	0,612314%
50	Comune di San Mauro Pascoli	4.022	2.077.202,12	0,553297%
51	Comune di Santa Sofia	2.434	1.257.063,64	0,334840%
52	Comune di Sarsina	816	421.431,36	0,112255%
53	Comune di Savignano sul Rubicone	7.733	3.993.785,18	1,063811%
54	Comune di Sogliano al Rubicone	839	433.309,94	0,115419%
55	Comune di Torriana	525	271.141,50	0,072223%
56	Comune di Tredozio	23	11.878,58	0,003164%
57	Comune di Verghereto	100	51.646,00	0,013757%
58	Comune di Verucchio	667	344.478,82	0,091758%
59	Ravenna Holding S.p.A.	168.617	87.083.935,82	23,196247%
60	Amir S.p.A.	7.228	3.732.972,88	0,994339%
61	S.I.S. S.p.A.	5.816	3.003.731,36	0,800094%
62	TE.AM. S.r.l.	3.349	1.729.624,54	0,460714%
63	Unica Reti S.p.A.	2.644	1.365.520,24	0,363729%
64	Camera di Commercio I.A.A. Forlì-Cesena	2.000	1.032.920,00	0,275135%
65	Consorzio di Bonifica della Romagna	1.000	516.460,00	0,137568%
	TOTALI	726.915	375.422.520,90	100,000000%

VALORE NOMINALE SINGOLA AZIONE IN EURO = 516,46

CENNI

La Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è stata costituita nel 1993 a seguito di deliberazione consiliare n.387 del 14/10/1993, con la quale si approvava la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, (cui avevano aderito anche diversi comuni dell'area Riminese) nella Società per azioni "Romagna Acque Spa" a norma dell'art. 22 lett. e) e dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, confermando alla società la prosecuzione della gestione dei servizi già facenti capo al Consorzio.

Modifiche statutarie successive sono state approvate con deliberazioni consiliari n. 144 del 15/6/2000, n.122 del 23/6/2003, n.214 del 13/12/2007 e n.37 del 13/6/2013.

Con deliberazione consiliare n. 122 del 23/6/2003 è stato inoltre approvato il progetto "Società delle fonti", che prevedeva l'assegnazione in proprietà a Romagna Acque dei principali impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria dell'acqua esistenti negli ambiti territoriali di competenza delle Agenzie di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini al tempo di proprietà dei Comuni o di società a partecipazione comunale per realizzare la concentrazione presso Romagna Acque, già titolare del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna, costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa, della proprietà e della gestione anche di tutti i restanti impianti e reti funzionali alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato nei suddetti tre ambiti territoriali.

Con deliberazione consiliare n.32 del 26/2/2004 si approvava il conseguente aumento di capitale e il conferimento in natura dei beni previsti nel progetto sopra richiamato; per effetto di tale conferimento di beni, Romagna Acque è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comune relativamente ai beni conferiti, ed in particolare nel rapporto di concessione di detti beni in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA SpA, salvo per quanto riguarda la riscossione dei relativi canoni, che continuano ad essere percepiti dal Comune.

Con deliberazione consiliare n.37 del 9/3/2006 è stato approvato il testo della Convenzione che disciplina i rapporti con la società e istituisce il "Coordinamento dei soci" con funzioni inerenti lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali soci in un'ottica di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Con deliberazione consiliare n. 214 del 13/12/2007, insieme alle modifiche statutarie, è stata approvata una nuova convenzione fra gli enti locali soci, ex art. 30 Dlgs 267/2000, per la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento dei compiti di interesse degli enti locali, e per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo e per garantire l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche attraverso il "Coordinamento dei soci"

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;
 - b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua;
 - c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
 - d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche gestite;
 - e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
 - f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo integrale dell'acqua;
 - g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il gas;
 - h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.
2. Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ma possono essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli ambiti contermini.
 3. La Società può inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio idrico integrato.

6. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

7. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società può stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8. Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	9.974.557,00	6.073.882,00	3.630.915,00
b) Posizione Finanziaria Netta	60.839.836,00	56.183.346,00	56.742.619,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	28.401.785,00	18.259.317,00	20.486.416,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	2,14	3,08	2,77

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", sinergico con le "Nuove Fonti Locali"

Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), ai gestori del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A. e l'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali provvedono alla successiva distribuzione all'utente finale.

Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.

Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società si ritiene strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente

VINCOLI E MODALITÀ DI DISMISSIONE

L'art. 8 dello statuto regola le modalità di trasferimento delle azioni.

Le azioni di proprietà dei Comuni e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni a norma dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 267/2000 possono essere direttamente cedute, a enti pubblici o a società partecipate dagli stessi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.

Lepida S.p.A.

Capitale sociale	€ 60.713.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 1.000,00
Valore percentuale della partecipazione	0,0016 %
Partecipazioni in altre società	Lepida S.p.A. - 8 azioni
Addetti al 30/09/2014	72
Amministratori	3

COMPAGINE SOCIETARIA

Regione Emilia Romagna 99,295%

Altri 0,705%

CENNI

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/03/2003 il Comune di Cesena ha approvato l'adesione all'"Accordo di programma quadro, rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna - primo stralcio" (Delibera Giunta Regionale n. 205/03). Tale Accordo, relativo al progetto di rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna destinata ai collegamenti fra gli enti, è stato stipulato dalla Regione e dagli Enti Locali aderenti e la sua attuazione è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165/2003, modificato con delibera di Giunta regionale n. 891/2003.

Per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi della L.R. 11/2004 ("Sviluppo regionale della Società dell'Informazione") la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n.1080/2007, ha quindi autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire, in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale, le indicazioni di indirizzo ricevute.

Con atto repertorio n. 50749 del 01/08/2007, a rogito notaio Federico Stame, si è costituita la società "Lepida S.p.A."

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 14/10/2008, il Comune di Cesena ha aderito alla rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna LEPIDA ed alla convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di servizi di telefonia fissa (VOIP), trasmissione dati e servizi innovativi su larga banda e successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/07/2012, ha conferito alla società "Lepida S.p.A." la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazioni del Comune di Cesena.

SCOPO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

I. Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma I della legge regionale n.11/2004;

II. Fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.11/2004;

III. Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito man) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004;

IV. Fornitura delle sottoreti componenti le man per il collegamento delle proprie sedi;

V. Fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004;

VI. Fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VI. Fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. Realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia tetra ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9 comma 1;

IX. Fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9 comma 1;

X. Acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ict e dell'e-government di cui all'art.6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	208.798,00	430.829,00	142.412,00
b) Posizione Finanziaria Netta	6.480.688,00	5.341.802,00	3.871.395,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	3.667.649,00	1.845.255,00	1.558.006,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	1,77	2,89	2,48

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Lepida S.p.A. è una società strumentale, a totale partecipazione pubblica, di cui la regione Emilia Romagna detiene una partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi.

La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti soci, comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che, in riferimento al proprio portafoglio clienti, Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza al quale va imputato circa il 52% del totale. La restante quota di fatturato è ascrivibile per il 37% a ricavi per servizi erogati in favore degli altri soci, mentre circa un 11% è riferibile ai canoni di utilizzo e/o concessione della rete ad altri operatori. La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda larga a tutti i suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell'art. 6 co.1 del D.L. 259/2003. Lepida S.p.A. è, infatti, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421.

La società, per le attività svolte sopra indicate, possiede i requisiti per il mantenimento e riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

ART. 7 Statuto

Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittende sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art.6.1 dello Statuto (Enti pubblici e Regione).

ART. 8 Statuto

Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, nei termini e con le modalità previsti dall'art.2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'art.2437-quater del codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Filiera ortofrutticola romagnola soc. consortile per azioni

Capitale sociale	€ 120.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 119.700,00
Valore percentuale della partecipazione	99,75 %
Società partecipate	- Romagna Servizi Soc. Cons. per azioni 0,04%
Addetti al 30/09/2014	2
Amministratori	3

COMPAGINE SOCIETARIA

Enti locali 100%

Comune di Cesena 99,75%

Comune di Gambettola 0,08%

Comune di Mercato Saraceno 0,08%

Comune di Longiano 0,08%

CENNI

Con Deliberazione Consiliare n.67 del 12/04/2006 il Comune di Cesena ha deliberato la trasformazione del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso da gestione in economia a gestione a mezzo di società consortile per azioni ad intero capitale pubblico, con la partecipazione dei comuni di Gambettola, Longiano e Mercato Saraceno.

Con atto repertorio n. 24633, registrato a Cesena il 24/05/2006 a rogito notaio Giuseppe Bellecca, si è costituita la società Filiera Ortofrutticola Romagnola S.c.p.A..

In data 13 giugno 2006 con scrittura privata autenticata, è stato sottoscritto fra il comune di Cesena e Filiera un contratto di concessione di beni e del servizio complessivamente inteso come Mercato ortofrutticolo all'ingrosso per la durata di anni venti, decorrenti dalla data di sottoscrizione (e quindi fino al 12/6/2026).

Il Comune di Mercato Saraceno a seguito di gara deserta ha comunicato alla società la volontà di cessare la propria partecipazione ai sensi dell'art. 1 c. 569 della Legge 1547/2013.

SCOPO SOCIALE

La società consortile ha scopo mutualistico consortile e non lucrativo e svolge a favore degli operatori del settore agricolo, con particolare riguardo a quelli dell'area romagnola, attività di promozione della filiera agricola e commerciale del settore, al fine di favorire e agevolare l'attività dei soci consorziati e dei cittadini residenti nei loro territori. Rientrano tra le finalità della soc. consortile per azioni le seguenti funzioni: gestione del mercato agro alimentare con funzioni di mercato della produzione, di redistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, mercato terminale o di consumo dei prodotti ortofrutticoli, con programmazione nel settore agro alimentare, dal sistema produttivo a quello distributivo e a quello dei consumi. Rientrano nella definizione di centro agro alimentare la gestione di mercati per il commercio all'ingrosso/e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande nonché i prodotti della caccia, della pesca, dell'allevamento, dei formaggi, dei mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali/produzione e delle sementi.

Il consorzio può gestire funzioni di trasformazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed assimilati; per tali finalità i consorziati affidano alla società la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e/o privati, interessati alla gestione delle attività consortili. In particolare la società potrà stabilire la tipologia dei prodotti tipici del territorio da tutelare e promuovere.

La società può altresì:

- stabilire i requisiti quantitativi e qualitativi per disciplinare la genuinità e salubrità dei prodotti, stimolare la ricerca di nuovi prodotti da porre in commercializzazione;
- certificare la qualità e la salubrità con sistemi di tracciabilità dei prodotti messi in commercio;
- coordinare ed effettuare, per conto dei soci, la commercializzazione e l'immissione sul mercato dei prodotti degli associati anche attraverso la costituzione di reti e canali commerciali, con la promozione sui media e con tutti i sistemi ritenuti idonei, dell'immagine del mercato ortofrutticolo;
- acquistare per conto dei consorziati prodotti e servizi o attrezzature necessarie per la vita del consorzio e l'attività dei soci comprese attività di consulenza per servizi di interesse comune;
- richiedere e gestire contributi pubblici per il settore agro alimentare, mutui o spese in conto capitale o in conto corrente per lo svolgimento delle varie attività sociali e per l'ampliamento della sede mercatale.
- organizzare e partecipare direttamente a manifestazioni e iniziative specifiche finalizzate alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dei consorziati;
- stipulare contratti di concessione anche a non consorziati per l'uso di licenze, spazi, marchi e altri segni distintivi del consorzio per l'ottenimento di licenze o diritti, per la promozione o la vendita di beni;

- supervisionare e coordinare attività pubblicitarie del consorzio a favore dei consorziati per offrire un'immagine quanto più possibile uniforme della società consortile e dei suoi associati;
- sponsorizzare campagne pubblicitarie ed interventi sotto qualsiasi forma, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, fiere, mercati, mostre, squadre sportive, aventi ad oggetto il marchio della società ovvero i prodotti tipici del mercato ortofrutticolo di cesena, sviluppare i servizi collegati alle attività agricole o alle attività di vendita e di conservazione dei prodotti alimentari esercitati dai consorziati o dal consorzio nell'interesse dei consorziati.
- sviluppare contratti con imprese e consumatori per servizi di interesse al consorzio relativi ai trasporti, conservazione dei prodotti, trasformazione dei prodotti.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	-12.967,00	2.535,00	3.821,00
b) Posizione Finanziaria Netta	969.263,00	555.958,00	269.985,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-12.039,00	100.601,00	187.191,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	-80,51	5,53	1,44

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La principale fonte statale di disciplina in materia di mercati all'ingrosso è ancora oggi costituita dalla L. 25 marzo 1959, n. 125 "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici", nonché dal D.M. 10 aprile 1970 con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

L'art. 5 della Legge succitata prevede che *"l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi. I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio"*.

Un significativo impulso alla trasformazione delle forme organizzative e gestionali della distribuzione all'ingrosso, con il conseguente passaggio da una gestione diretta comunale ad una gestione tramite società, è stato innescato dall'art. 11 c. 16 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986), la quale ha previsto un sistema di agevolazioni finanziarie a favore delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico costituite per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale.

Negli ultimi decenni la normativa in tema di mercati all'ingrosso ha registrato numerose novità, per quanto riguarda sia le competenze legislative ed amministrative, sia la disciplina sostanziale della materia.

I principali elementi giuridici che connotano attualmente il settore sono i seguenti:

- a. la previsione della programmazione, su scala regionale, dei mercati alimentari all'ingrosso, nell'ambito della più generale pianificazione del commercio;
- b. l'attribuzione alle Regioni delle competenze legislative e amministrative: con l'introduzione del d.lgs. n. 114 del 31.3.1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, co. 4, l.15.3.1997, n. 59" l'intero settore del commercio ha subito una revisione complessiva, sia nella prospettiva di una maggiore liberalizzazione, attraverso il riconoscimento del primato della libera concorrenza rispetto al preesistente modello di pianificazione pubblica, sia rispetto alla valorizzazione del principio del decentramento funzionale attraverso il rinnovato ruolo delle regioni. In particolare alle regioni sono stati riconosciuti significativi compiti amministrativi di programmazione della rete distributiva e di definizione dei criteri di programmazione urbanistica in relazione al settore commerciale, nonché rilevanti poteri normativi su determinati aspetti della distribuzione commerciale;
- c. la competenza legislativa delle regioni in materia di commercio in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n.3 del 2001. Le regioni, in seguito al nuovo riparto delle competenze, hanno provveduto ad adottare specifiche leggi in materia e la preesistente normativa statale ha assunto la natura di normativa residuale applicabile applicabile alle regioni che non hanno disciplinato la materia. La legislazione statale ha continuato a disciplinare la tutela della concorrenza prevista dall'art. 117 c. 2 lett. e) della Costituzione;

FA.CE. S.p.A.

Capitale sociale	€ 1.515.775,80
Valore nominale della partecipazione	€ 175.966,41
Valore percentuale della partecipazione	11,609%
Partecipazioni in altre società	NESSUNA
Numero Dipendenti al 30/09/2014	24
Amministratori	3

COMPAGINE SOCIETARIA

Alliance Healthcare Italia SpA 88,316%

Comune di Cesena 11,609%

Comune di Mercato Saraceno 0,076%

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale è contenuta nella normativa di settore costituita:

- dalla L. 02/04/1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che, all'art. 9 c 1, così come sostituito dall'art.10, L. 8 novembre 1991, n. 362 prevede che *"la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: in economia; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti"*.
- dal D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico."

e per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

La legge di settore non contemplava la gestione della farmacia comunale a mezzo di società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria, maggioritaria o minoritaria. Tuttavia, alla luce del principio di autonomia degli enti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, l'affidamento di servizi pubblici locali a società miste può avvenire in conformità alle regole del diritto comunitario.

L'art. 116 del D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che, per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 113-bis, il Comune può costituire anche apposite S.p.a. senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, purché la scelta dei soci privati avvenga con procedure di evidenza pubblica.

CENNI

La costituzione della società e il relativo Statuto sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 256 del 28/9/2000. In data 16/10/2000 è stata costituita la società FA.CE. S.p.A. con atto a rogito notaio Dott. Paolo Giunchi repertorio n. 123677, iscritta al Registro delle imprese di Forlì-Cesena in data 27/12/2000 al n. 0316727040.

Con delibera di Giunta Comunale n. 916 del 27/12/2000 è stata conferita alla società, a decorrere dal 1/1/2001 e per la durata di 99 anni la gestione delle quattro farmacie comunali fino a quel momento gestite in economia (Contratto Notaio Paolo Giunchi repertorio n. 123.677/39.670 del 16/10/2000 registrato a Cesena il 31/10/2000 al n. 3.088).

Immediatamente dopo la costituzione è stata avviata la procedura per la scelta del socio privato, cui sono state cedute il 75% delle azioni della società.

La società ha assunto la forma della società mista pubblico-privata; successivamente, nell'anno 2007, il Comune ha trasferito al socio privato un'ulteriore quota di partecipazione.

Con delibera C.C. n. 97 del 28/07/2011 è stata istituita una ulteriore farmacia comunale, affidata anch'essa a FA.CE S.p.A., per lo stesso periodo previsto dalla concessione sopra richiamata.

Il Comune di Mercato Saraceno a seguito di gara deserta ha comunicato alla società la volontà di cessare la propria partecipazione ai sensi dell'art. 1 c. 569 della Legge 1547/2013.

SCOPO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria di profumeria dietetici integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test diagnostici.

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	338.950,00	307.587,00	487.847,00
b) Posizione Finanziaria Netta	538.121,00	652.953,00	513.626,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	587.534,00	533.210,00	668.248,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	0,92	1,22	0,77

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza del 13 novembre 2014 n. 5587, ha affermato il principio secondo il quale le modalità di gestione delle farmacie comunali indicate dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 non sono tassative, essendo possibile per l'Ente locale far ricorso alla società in house, alla mista ove il partner privato sia individuato con gara pubblica, o all'affidamento in concessione a terzi del servizio mediante procedure di evidenza pubblica.

L'art. 1 del R.D. n. 2578/1925 prevede l'impianto e l'esercizio delle farmacie tra i servizi pubblici che possono essere assunti direttamente dall'ente locale. La richiamata disposizione normativa peraltro si limita ad introdurre una mera facoltà, da parte dell'ente locale, di esercitare l'attività farmaceutica, senza tuttavia introdurre alcun obbligo in tal senso, come si desume dalla formulazione della legge e dall'espresso riferimento alla sola possibilità di assunzione diretta da parte dei Comuni di tale esercizio, senza alcun obbligo al riguardo.

Ulteriore argomento rinvenibile nel quadro normativo di settore può trarsi dal disposto dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 in materia di esercizio farmaceutico. Tale disposizione stabilisce che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal Comune. Ne consegue che l'assunzione e/o la dismissione dell'esercizio farmaceutico è nella piena e libera disponibilità dell'ente locale, senza alcuna connotazione in termini di obbligo o di dovere giuridico.

Pur riconoscendo la necessità che il servizio farmaceutico sia organizzato in funzione della massima tutela degli utenti finali, mantenendo inalterate le finalità e le caratteristiche di servizio rivolto al soddisfacimento di bisogni collegati ai diritti fondamentali dei cittadini, si ritiene tuttavia non indispensabile la partecipazione del Comune alla società in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, anche in considerazione all'attuale distribuzione delle farmacie sul territorio comunale.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Lo statuto non prevede limitazioni alla trasferibilità delle azioni e non prevede clausole specifiche rispetto al recesso. Valgono pertanto le norme previste dal Codice Civile.

Energie per la città S.p.A.

Capitale sociale	€ 2.000.000,00
Valore nominale della partecipazione	€ 2.000.000,00
Valore percentuale della partecipazione	100 %
Partecipazione in altre società	nessuna
Addetti al 30/09/2014	7
Numero amministratori	1

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena 100%

CENNI

Con Deliberazione Consiliare n.185 del 07/10/2010 il Comune di Cesena ha approvato la costituzione di una società per azioni denominata "Energie per la Città s.p.a."; la società è stata costituita con atto repertorio n. 167311 del 11/01/2011 registrato a Cesena il 20/01/2011 a rogito notaio Paolo Giunchi.

Successivamente, con assemblea straordinaria del 09/05/2011, si è proceduto ad un aumento di capitale sociale da € 800.000 ad € 2.000.000 ed alla conseguente modifica dello statuto (atto repertorio n.168258 del 09/01/2011 notaio Paolo Giunchi registrato a Cesena il 21/05/2011 al n. 4426).

Infine, con Deliberazione Consiliare n.95 del 27/09/2012, sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto societario. Con verbale di assemblea straordinaria del 25/10/2012, repertorio n.2861 notaio Antonella Odierna, sono state approvate le modifiche sopra richiamate.

SCOPO SOCIALE

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società svolge i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

- servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo;
 - conservazione del patrimonio che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, aventi natura di manutenzione ordinaria, volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
 - valorizzazione del patrimonio che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere, aventi natura di manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche su beni demaniali volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
 - progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;
 - gestione del patrimonio, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza ed agibilità;
- servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico.

CONTRATTI IN ESSERE CON LA SOCIETA'

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 22/10/2010 è stata approvata la convenzione che disciplina il rapporto fra il Comune e la Società per l'esecuzione dei servizi energetici e di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale e accessori e/o strutturalmente collegati.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 17/11/2011 si è stabilito di recedere dalla Società Agess e le relative funzioni, inerenti l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 31 comma 3° della legge 10/91 – all'allegato 1 punto 3.5) D.G.R. 387/2002 e art.8 d.a.l. 156/2008 "Calore Pulito" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 22/10/2012, sono state assegnate alla società Energie per la Città.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	116.748,00	43.002,00	28.057,00
b) Posizione Finanziaria Netta	1.606.714,00	705.923,00	1.411.958,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	217.986,00	286.114,00	209.565,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	7,37	2,47	6,74

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Si tratta di una società strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e alla quale il Comune ha affidato, oltre ai servizi per i quali era stata originariamente costituita, in un'ottica di razionalizzazione, anche servizi precedentemente affidati ad altra società, ora posta in liquidazione.

Con l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del DL 95/2012 e s.m.e.i., ad opera del comma dell' art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), non esistono impedimenti al mantenimento della partecipazione.

La partecipazione dell'ente alla società è strategica per le rilevanti economie realizzabili nel settore dell'energy management, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici, anche attraverso l'attivazione di contributi regionali, statali ed europei.

Per efficientare ulteriormente la società si intende valutare l'opportunità di estendere la compagine societaria all'Unione dei Comuni Valle del Savio (o ad altri enti pubblici).

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

ART. 10 Statuto

I soci potranno trasferire le proprie azioni esclusivamente ad altri enti pubblici, così come definiti dall'art. 5 dello statuto.

Cesena Fiera S.p.A.

Capitale sociale	€ 1.558.235,00
Valore nominale della partecipazione	€ 1.115.308,00
Valore percentuale della partecipazione	71,57%
Partecipazioni in altre società	- Romagna Energia Soc. Cons. per azioni 0,03%
Numero Dipendenti al 30/09/2014	6
Numero amministratori	7

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Cesena 71,57%
Comune di Longiano 0,07%
Comunità Montana – Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate 0,03%
Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena 6,63%
CCIAA di Forlì-Cesena 9,84%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 3,44%
Banca Popolare di Ravenna Spa 2,30%
Fiera di Forlì SpA 1,84%
Em.Ro. Popolare - Soc.Finanziaria di Partecipazione 1,62%
Cassa di Risparmio di Cesena SpA 1,38%
Associazione Industriali della Provincia di Forlì-Cesena 0,40%
Confartigianato Federimpresa Cesena 0,20%
Banca di Cesena - Credito coop. di Cesena e Ronta 0,18%
C.N.A. di Forlì-Cesena 0,17%
Associazione del commercio turismo Cesena e circ. 0,14%
Coop. sviluppo commercio e turismo coop. a r.l. 0,07%
Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena 0,07%
Banca Romagna Centro - Credito Coop. 0,06%

CENNI

Con atto Rep. 17046 del 4 aprile 1999, a rogito del Notaio Marco Gori di Cesena, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n.439 del 17/11/94 si è provveduto alla trasformazione del Comitato "Agricesena" nella "Agricesena S.p.A." per iniziativa del Comune di Cesena e della CCIAA di Forlì-Cesena ai sensi della L. n. 172/90 e approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 94 del 24/2/2004.

Con deliberazioni consiliari n. 148 del 15/6/2000, n. 210 del 24/9/2001 e n. 34 del 24/2/2003, sono approvati aumenti di capitale sociale e la sottoscrizione di nuove azioni.

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 109 del 19/4/2005 è stata approvata la modifica statutaria riguardante la nuova denominazione sociale "Cesena Fiera Spa" in quanto il decorso degli anni ha determinato una notevole diversificazione degli ambiti produttivi del territorio, che aveva avuto, fino al momento della costituzione, una vocazione prevalentemente agricola; con deliberazione di Giunta Comunale n 381 del 15/11/2005 veniva deliberata la sottoscrizione di nuove azioni di Cesena Fiera.

CONTRATTI IN ESSERE

Con deliberazione consiliare n. 145 del 29/4/1997, modificata con delibera di C.C. n. 284 del 01/12/99, è stata approvata la concessione ad Agricesena S.P.A di un complesso immobiliare sito in Pievesestina, adibito a sede di manifestazioni fieristiche e socio-culturali, per la realizzazione di lavori e successiva gestione per un periodo di anni venti; il relativo contratto, rep. 40045 a rogito del Segretario Comunale, è stato stipulato il 30/12/1999 e registrato a Cesena il 14/1/2000 al n. 95 mod. 1; con successiva deliberazione consiliare n. 340 del 21/12/2000 venivano apportate modifiche e integrazioni allo stesso, recepite nel contratto rep. 40917 del 9/11/2001 a rogito del Segretario Comunale del Comune di Cesena, registrato a Cesena il 20/11/2001 al n. 3084 Mod. 1, successivamente modificato con atto rep. 19931 del 25/11/2002 a rogito Notaio Bellecca registrato a Cesena il 4/12/2002 al n. 3716 Mod. 1 in base alla deliberazione consiliare n. 273 del 20/12/2001.

In data 25/11/2002 con atto rep 19932 è stata approvata la concessione di servizio gestione del quartiere fieristico di Cesena per l'esercizio di manifestazioni fieristiche, internazionali, nazionali, regionali e locali (fino al 31/12/2019); il canone concessorio è stato fissato in € 516,46 annuali, sul presupposto che la società si impegni a eseguire con suoi oneri finanziari le modifiche strutturali e impiantistiche necessarie.

Il contratto attualmente in essere decorre dall'1/1/2000 per la durata di anni 20 fino al 31/12/2019.

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- a) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne ed esposizioni, convegni ed iniziative culturali, per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche consentendo ai partecipanti di presentare i propri prodotti e/o servizi e/o relazioni e di diffonderne la conoscenza e promuoverne, ove del caso, la vendita;
- b) la gestione di padiglioni fieristici e delle relative strutture, impianti e servizi in disponibilità;
- c) la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la gestione ai fini di cui sopra di altre strutture immobiliari, mobiliari ed organizzative;
- d) l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali;
- e) l'organizzazione di servizi di marketing, servizi permanenti di informazione per Imprese, Enti, Organismi associativi, nonché di ogni utile iniziativa volta ad incentivare e promuovere la valorizzazione dell'economia e l'approfondimento ed il dibattito di temi economici e sociali;
- f) l'intrapresa di ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza delle tecnologie industriali e/o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto delle proprie manifestazioni fieristiche.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
a) Risultato d'esercizio	904,00	2.958,00	1.126,00
b) Posizione Finanziaria Netta	2.338.934,00	2.029.511,00	1.062.915,00
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	320.270,00	325.611,00	465.686,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	7,30	6,23	2,28

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La L. n.7 del 11.01.2001, "Legge quadro sul settore fieristico", che stabiliva i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, è stata abrogata dall'art. 6 della L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 C -439/1999.

Con sentenza Consiglio di Stato, sez. IV -n. 244 del 19 gennaio 2012, è stato precisato che, nonostante l'attività fieristica dopo la sentenza alla Corte di Giustizia della Comunità Europea del 15 gennaio 2002 C-439/1999 sia stata quasi del tutto liberalizzata, in ragione della natura sostanzialmente commerciale della medesima, sussiste la competenza amministrativa generale del Comune in materia ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, perché "la liberalizzazione del settore" non implica alcun divieto per l'ente locale, in un campo che comunque afferisce specificatamente a bisogni ed esigenze di interesse generale.

Le esposizioni e le manifestazioni fieristiche soddisfano bisogni di interesse generale, non perseguono scopi lucrativi, e presentano carattere industriale e commerciale, ma ciò non significa che all'Ente sia preclusa la possibilità:

- di prestare le attività amministrative e finanziarie necessarie sul piano degli interventi infrastrutturali indispensabili per rendere possibili l'effettuazione di attività fieristiche di privati;
- di sostenere economicamente tali attività;
- di organizzare direttamente fiere o esposizioni come qualunque altro soggetto privato o pubblico dell'ordinamento.

In ragione dell'opportunità di procedere alla realizzazione di nuovi investimenti funzionali alla migliore valorizzazione del quartiere fieristico è allo studio l'ipotesi di una nuova concessione, previa risoluzione di quella esistente. Sarà anche valutata la composizione della compagine societaria funzionale agli obiettivi di sviluppo dell'attività sociale.

Si ritiene inoltre necessario valutare, unitamente agli altri enti soci, l'opportunità di ridurre il numero degli amministratori.

Cesena Fiera Spa è una società che svolge servizi di interesse generale volti allo sviluppo economico-sociale del territorio, il cui mantenimento è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Le azioni ed i diritti di opzione sulle emittende azioni spettanti ai soci, sono liberamente trasferibili ad altri Enti Pubblici Locali, soci o non soci.

Le azioni e i diritti di opzione spettanti ai soci che non rivestono la qualifica di Ente Pubblico Locale devono preventivamente essere offerte in prelazione in prima istanza agli altri soci Enti Pubblici Locali e, in caso di rinuncia, agli altri soci non Enti Pubblici Locali, rispettando la procedura prevista dall'art. 7 dello statuto.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2437 del Codice Civile.

Il socio che recede ha diritto di ottenere un rimborso determinato secondo l'art.2437-ter del codice civile.

A.T.R Srl consortile

Capitale sociale	€ 2.400.819,00
Valore nominale della partecipazione	€ 597.731,91
Valore percentuale della partecipazione	24,90 %
Partecipazioni in altre società	-
Numero Dipendenti al 30/09/2014	55
Numero Amministratori	1

COMPAGINE SOCIETARIA

Provincia FC	€ 598.140,05	24,914%
Comune di Cesena	€ 597.731,91	24,897%
Comune di Forlì	€ 833.492,33	34,717%
Comune di Bagno di Romagna	€ 24.152,24	1,006%
Comune di Bertinoro	€ 19.830,76	0,826%
Comune di Borghi	€ 1.992,68	0,083%
Comune di Castrocaro Terme	€ 9.147,12	0,381%
Comune di Cesenatico	€ 51.137,44	2,130%
Comune di Civitella di Romagna	€ 7.322,50	0,305%
Comune di Dovadola	€ 2.016,69	0,084%
Comune di Forlimpopoli	€ 26.817,15	1,117%
Comune di Galeata	€ 7.994,73	0,333%
Comune di Gambettola	€ 9.627,28	0,401%
Comune di Gatteo	€ 15.269,21	0,636%
Comune di Longiano	€ 7.730,64	0,322%
Comune di Meldola	€ 22.183,57	0,924%
Comune di Mercato Saraceno	€ 21.919,48	0,913%
Comune di Modigliana	€ 600,20	0,025%
Comune di Montiano	€ 264,09	0,011%
Comune di Portico e S. Benedetto	€ 1.224,42	0,051%
Comune di Predappio	€ 19.950,80	0,831%
Comune di Premiccuore	€ 1.536,52	0,064%
Comune di Rocca S.Casciano	€ 3.409,16	0,142%
Comune di Roncofreddo	€ 5.209,78	0,217%
Comune di Santa Sofia	€ 18.774,40	0,782%
Comune di Sarsina	€ 8.138,78	0,339%
Comune di Savignano sul Rubicone	€ 49.384,85	2,057%
Comune di Sogliano al Rubicone	€ 11.691,99	0,487%
Comune di S. Mauro Pascoli	€ 20.214,90	0,842%
Comune di Verghereto	€ 3.913,33	0,163%
Totale	€ 2.400.819,00	100%

CENNI

Il D.Lgs n. 422 del 18/11/1997 (decreto Burlando), in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha individuato le funzioni e i compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL)

Tale decreto prevede:

- la delega alle Regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- l'adozione da parte delle Regioni di una legge puntuale di individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
- la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure concorsuali;
- la razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione modale e la tariffazione unificata;
- la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in cooperative a r.l.

L'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 prevede inoltre che compete alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della succitata norma, con propria delibera di Giunta n. 908 del 2/7/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l'ambito "Romagna", cui confluiranno i bacini di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna;

La L.R. n.10 del 30/06/2008 all'art.25, prevede per le Agenzie:

- a) la trasformazione in società a responsabilità limitata;
- b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
- c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
- d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
- e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
- f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali;
- g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali;

La L.R. n. 9 del 25/07/2013 prevede che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, devono attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione.

L'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna n.32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell'art.8 della succitata L.R. 10/1998;

- conferma il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle Agenzie, che ne delinea il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzia la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico;
- conferma, altresì, le funzioni delle Agenzie locali quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL, nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate dagli Enti Locali;
- prevede percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità.

Nel suddetto quadro di riferimento normativo e programmatico, con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/11/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie per il TPL operanti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (Consorzio ATR di Forlì Cesena, Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna) in un'Agenzia unica del TPL in ambito romagnolo, che prevede le seguenti fasi:

- la trasformazione del Consorzio ATR di Forlì-Cesena in società consortile a responsabilità limitata mediante la procedura di cui all'art. 115 del D.Lgs 267/2000;
- la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl di Ravenna (società beneficiaria), che con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR Srl consortile e AM srl consortile di Rimini, assumerà anch'essa la veste di Srl Consortile.

Per effetto della trasformazione del preesistente "Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena con atto a rogito Notaio Maltoni Repertorio 26252 del 19/12/2014 registrato a Forlì il 7/1/2015 è stata costituita A.T.R Srl consortile

CONTRATTI IN ESSERE

Convenzione affidamento gestione parcheggi pubblici	41182	14/05/2004	gestione parcheggi pubblici a pagamento	scadenza 16/05/2024
Convenzione modifica atto rep. 41182/2004	42000	26/03/2012	progettazione ed attuazione del sistema di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato con i varchi elettronici.	scadenza 16/05/2024

Disciplinare affidamento reti TPL e servizi connessi alla mobilità (trasporto scolastico)	raccolta settore n. 11	28/12/2009	gestione trasporto pubblico e servizi trasporto scolastico	scadenza 31/12/2016
concessione aree stradali ospedale Bufalini	41770	01/12/2009	affidamento gestione delle aree stradali e dei parcheggi pubblici dell'ospedale Bufalini	scadenza 30/9/2017
concessione aree stradali ospedale Bufalini	41960	07/12/2011	aggiornamento convenzione precedente del 2009	scadenza 30/9/2017

OGGETTO SOCIALE

La Società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto; esercita la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento.

La Società assume inoltre le funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le attività di Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e s.m.i.

RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

	2013	2012	2011
Risultato d'esercizio	51.778,00	2.174.349,00	1.249.640,00
Posizione Finanziaria Netta	9.360.283,00	12.960.456,00	7.617.771,00
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	4.208.781,00	5.286.488,00	5.604.895,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	2,22	2,45	1,36

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Il progetto di fusione sopra citato, oltre che rispondere all'esigenza di un adeguamento alla normativa regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo snellimento organizzativo delle agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale, e l'efficientamento complessivo del sistema e dovrebbe consentire il raggiungimento di significative economie di scala, nonché facilitare lo svolgimento di una gara unica per i tre bacini attualmente esistenti. Tale progetto, già approvato dagli enti del bacino di Forlì Cesena, è all'esame degli enti dei bacini di Rimini e Ravenna. Al termine delle operazioni sopra descritte di scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl di Ravenna e delle attività svolte per i comuni dell'Unione Forlivese, nel sistema integrato del TPL opereranno tre distinti soggetti:

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di agenzia
- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di gestore del servizio di TPL
- una società per la gestione dei servizi accessori che opera a livello distrettuale per i Comuni del cesenate

Per quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici soci o a favore di società integralmente possedute da uno o più soci consorziati.

Ogni socio ha diritto di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui la partecipazione alla società non sia più ritenuta dal medesimo socio strategica per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

- d. la liberalizzazione dei soggetti legittimati a richiedere ed ottenere l'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso è stata parzialmente frenata in quanto gli enti e i consorzi prevalentemente pubblici sono stati abilitati a promuovere, e poi a gestire, i mercati. A tal proposito la L.R. Emilia Romagna n.1 del 1998, art. 5, prevede che l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari spetta ai Comuni, alla città metropolitana e alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico. La Giunta Regionale autorizza l'istituzione e colloca gli stessi nell'ambito dei SPL.

Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, inteso come struttura permanente caratterizzata dall'afflusso e smistamento, sotto controllo pubblico, di prodotti destinati alla vendita ed al consumo, conserva una funzione essenziale sia per la tutela della salute dei cittadini in quanto garantisce la qualità dei prodotti e la certificazione della provenienza degli stessi, sia per lo sviluppo economico del territorio in quanto, per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, esso rappresenta uno strumento essenziale per la commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici.

VINCOLI E MODALITA' DI DISMISSIONE

Ai sensi dell' art. 7 dello Statuto i trasferimenti di azioni tra i soci devono essere effettuate solo tra enti pubblici come pure le emissioni di nuovo capitale sociale.

